

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 177

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 ottobre 2000)

INDICE

BEVILACQUA, CUSIMANO: sui convitti nazionali (4-18177) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 12133	DENTAMARO ed altri: sulla cartolarizzazione dei crediti in agricoltura (4-19361) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	Pag. 12141
BEVILACQUA ed altri: sulle modifiche nello svolgimento dell'esame di maturità (4-17447) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	12134	DI PIETRO: sul riconoscimento legale dell'istituto tecnico commerciale privato «A. Manzoni» di Sannicandro Garganico (Foggia) (4-19079) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	12150
CAMBER: sul lavoro notturno nel settore della panificazione (4-19033) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12135	DOLAZZA: sull'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (4-18784) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12154
CAMO: sulla cartolarizzazione dei crediti in agricoltura (4-19538) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12138	ERROI: sulla cartolarizzazione dei crediti in agricoltura (4-19432) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12142
CECCATO: sul trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA della scuola (4-17397) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	12148	FIRRARELLO: sulla cartolarizzazione dei crediti in agricoltura (4-19529) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12143
COSTA: sulla cartolarizzazione dei crediti in agricoltura (4-19358) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12139	GERMANÀ: sull'istituzione di cattedre di ruolo per gli insegnanti di sostegno in Sicilia (4-17259) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	12160
CURTO: sulla cartolarizzazione dei crediti in agricoltura (4-19473) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12140	GRUOSSO, MIGNONE: sull'inquadramento dei docenti diplomati (4-18723) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	12162
DEMASI, COZZOLINO: sulla manutenzione degli edifici scolastici in provincia di Salerno (4-17768) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	12152		

25 OTTOBRE 2000

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 177

LAURIA Baldassare: sul sequestro di pesche-recci da parte di motovedette tunisine (4-18058) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 12163	RIPAMONTI: sulla trasparenza nel settore del lavoro e della previdenza sociale interinale (4-08889) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	Pag. 12176
MANFROI: sulla riduzione di organici nel settore scolastico della provincia di Belluno (4-19294) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	12166	sul lavoro notturno nel settore della panificazione (4-19042) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12136
NAPOLI Roberto ed altri: sul rinvio delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel comparto scuola (4-20151) (risp. BASSANINI, <i>ministro per la funzione pubblica</i>)	12168	RUSSO SPENA, CÒ: sul licenziamento della signora Rossana Bonomini, dipendente della ditta Sevel di Piazzano (Chieti) (4-18038) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12177
NOVI: sugli straordinari effettuati dai dipendenti della RAI (4-16248) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12171	SERENA: sugli indennizzi agli ex internati in Germania (4-20147) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	12179
PASQUINI: sull'assegnazione degli obiettori di coscienza (4-18279) (risp. MICHELI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	12172	SPECCHIA ed altri: sulla cartolarizzazione dei crediti in agricoltura (4-19264) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12144
PREIONI: sul trasferimento del convitto annesso alla scuola di floricoltura «Cavallini» di Lesa (Novara) (4-13558) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	12174	VEGAS: sulle aliquote delle accise degli oli minerali (4-19088) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	12180
		VELTRI ed altri: sulla cartolarizzazione dei crediti in agricoltura (4-19462) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	12144

BEVILACQUA, CUSIMANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2.009 (il cui contenuto normativo si trova ribadito nella ordinanza ministeriale n. 66 del 1997) e successive modificazioni, recante «Regolamento per i convitti nazionali», al titolo II, disciplina il ruolo e le funzioni del personale educativo, dividendolo in istitutori per i convitti e istitutrici per gli educandi;

che la suddetta divisione implica la formazione di due distinte graduatorie del personale docente;

che un comitato costituito, di recente, dagli istitutori di ruolo e precari dei convitti nazionali ha lamentato la circostanza in base alla quale accade che gli istitutori non abbiano le stesse possibilità dei docenti di sesso femminile nell'aggiudicazione dei posti di ruolo e nell'assegnazione delle supplenze;

che in tal modo si perpetra una discriminazione a danno dei primi, considerato che mentre le donne possono essere nominate anche nei convitti gli istitutori continuano ad essere esclusi dagli educandi;

che, restando le due graduatorie distinte, si verifica il paradosso che un'istitutrice, supplente e con un basso punteggio, occupi il posto di un istitutore con un maggior punteggio o addirittura quello di un istitutore di ruolo;

che la distinzione appare ancor più paradossale se si considera che nelle due istituzioni (convitti ed educandi) si registrano ormai iscrizioni di alunni di entrambe i sessi;

che giova, altresì, evidenziare che il personale educativo è già stato equiparato, per contratto, ai maestri delle scuole elementari, dove non esiste di fatto alcuna distinzione di sesso,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover adottare iniziative volte alla unificazione delle graduatorie di cui in premessa, al fine di sanare la situazione determinatasi.

(4-18177)

(16 febbraio 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si conferma che la vigente normativa ed in particolare l'articolo 446 del decreto legislativo n. 297 del 1994 prevede due ruoli distinti per gli istitutori e per le istitutrici delle istituzioni educative, ai quali si accede attraverso distinte graduatorie.

Non sembra, tuttavia, che tale distinzione crei discriminazioni tra istitutori ed istitutrici nell'aggiudicazione dei posti di ruolo e nell'asse-

gnazione delle supplenze, nè che sussista alcuna preclusione per gli istituti di accesso agli educandi.

La prevista presenza di semiconvittualità femminile in istituzioni educative maschili e viceversa comporta, infatti, allo stato, la formazione di posti di organico di istitutrice nei convitti e di posti di organico di istitutore negli educandi.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(10 ottobre 2000)

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che in data 2 dicembre 1999 da diversi quotidiani si è appresa la notizia di probabili cambiamenti nello svolgimento dell'esame di maturità;

che tali cambiamenti, da disporsi con decreto, sarebbero finalizzati ad un'applicazione più coerente della legge di riforma già in vigore;

che, in particolare, le modifiche dovrebbero «aggiustare» (almeno per il momento tre punti della legge di riforma: un irrigidimento della prova orale che dovrà avvenire sull'intero programma dell'ultimo anno e non solo sulla tesina preparata dagli studenti, un maggior numero di domande previste per la prova dei quiz, ed i membri esterni che dovranno essere scelti in tutta la provincia,

gli interroganti chiedono di sapere se ciò non possa essere un'anticipazione di altri interventi tesi a modificare, questa volta in meglio, disegni di legge *in itinere* quale quello sulla parità scolastica e quello attinente alla riforma dei cicli scolastici. Certamente i tempi impiegati dal Ministro in indirizzo per giungere ad un pentimento, non condivisibile, sono tali che ci parrebbe opportuno chiedere una pausa di riflessione sui provvedimenti indicati evitando contingentamento di tempi e senza ricorrere ad iniziative blindate, al fine di evitare che vengano, in un secondo tempo, apportate modifiche e successivamente «modifiche alle modifiche», perdendo di vista la necessaria stabilità delle leggi che disciplinano il settore scolastico, anche al fine di non ingolfarne e/o ritardarne ulteriormente il buon funzionamento.

(4-17447)

(2 dicembre 1999)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che la disciplina degli esami di Stato relativi all'anno scolastico 1999-2000 ha subito una fisiologica evoluzione e messa a regime di taluni profili significativi degli esami stessi in coerenza con quanto previsto dalla stessa legge di riforma n. 425 del 1997.

Il decreto ministeriale, emanato in data 8 novembre 1999, ha infatti apportato integrazioni e modifiche alla struttura della terza prova d'esame in quanto la medesima, che ha rappresentato una delle maggiori novità della riforma, era stata proposta in un primo momento in forma semplificata.

Analogamente, per rendere più rispondente il colloquio alla *ratio* della normativa vigente, l'ordinanza ministeriale n. 31 del 4 febbraio 2000, recante istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato, contiene delle puntualizzazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio.

Quanto alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sul riordino dei cicli d'istruzione, ed alla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, che hanno completato il processo di innovazione normativa avviato con l'approvazione dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si auspica che l'esauritivo e costruttivo dibattito parlamentare che si è svolto su tutti gli aspetti attinenti alle riforme in essi contenute possa evitare gli inconvenienti paventati dagli onorevoli interroganti.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(10 ottobre 2000)

CAMBER. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, ha introdotto disposizioni in materia di lavoro notturno volto al recepimento nell'ordinamento nazionale di alcune parti della direttiva n. 93/104/CE; esso prevede significative limitazioni alla durata del lavoro per i lavoratori definiti «notturni»; per tali figure la norma prevede il limite massimo di otto ore giornaliero di lavoro;

che violazioni a tale norma prevedono sanzioni da 100.000 a 300.000 lire per lavoratore per ogni giornata superiore alle otto ore di lavoro prescritte;

che il settore della panificazione è caratterizzato dalla presenza in aziende artigiane di piccole dimensioni e con strutture operative limitate (in media tre addetti alla produzione e due addetti alla vendita), con cicli produttivi svolti necessariamente durante il periodo notturno per soddisfare la necessità di mettere a disposizione del consumatore pane fresco fin dalle prime ore del mattino;

che il ricorso al lavoro notturno nelle aziende di panificazione rappresenta pertanto una scelta obbligata per la particolare attività svolta, che condiziona in maniera rilevante l'organizzazione del lavoro; diventa quindi strutturale e sistematico il superamento delle otto ore di lavoro;

che la gran parte delle aziende di panificazione dispone di una media di due addetti alla produzione del pane; risulta evidente l'improporzionalità di una turnazione; non è altresì ipotizzabile il ricorso ad altra mano d'opera essendo nota la carenza cronica che il settore presenta in tal senso da molti anni a questa parte,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per sospendere temporaneamente (quantomeno fino al 31 dicembre 2000) le pesanti sanzioni sopra cennate, tali da comportare danni irreversibili ad un settore produttivo particolarmente delicato e strategico;

quali ulteriori provvedimenti si intenda assumere per dare congrua e duratura soluzione ai problemi di un settore produttivo dalle caratteristiche assolutamente uniche.

(4-19033)

(27 aprile 2000)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, ha introdotto disposizioni in materia di lavoro notturno volte al recepimento nell'ordinamento nazionale di alcune parti della direttiva n. 93/104/CEE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

che tale provvedimento, in vigore dal 5 febbraio 2000, prevede significative limitazioni alla durata del lavoro per i lavoratori definiti in base ai criteri del provvedimento in oggetto come notturni;

che in particolare per tali figure la norma prevede il limite massimo di otto ore di lavoro giornaliero; le violazioni a tale norma prevedono sanzioni da 100.000 a 300.000 lire per lavoratore per ogni giornata superiore alle otto ore prescritte;

che il settore della panificazione è caratterizzato dalla presenza di aziende artigiane di piccole dimensioni e con strutture organizzative limitate, vede occupati una media di tre addetti alla produzione e di due addetti alla vendita e i suoi cicli produttivi vengono svolti necessariamente durante il periodo notturno per soddisfare la necessità di mettere a disposizione del consumatore pane fresco fin dalle prime ore del mattino;

che il ricorso al lavoro notturno nelle aziende di panificazione rappresenta pertanto non una scelta ma una necessità insostituibile connessa alla particolare attività svolta, che condiziona in maniera rilevante l'organizzazione del lavoro in tali aziende;

che il ricorso al lavoro notturno diventa inoltre strutturale ed automatico a causa di particolari esigenze produttive e per assicurare un idoneo approvvigionamento di pane, per l'anticipo nelle giornate prefestive dell'inizio del normale orario di lavoro e per il superamento in tali giornate delle otto ore di lavoro;

che il pane deve essere pronto nelle prime ore della mattina e la sua qualità è necessariamente legata a tempi di lavorazione che non possono essere diminuiti a piacimento;

che nella giornata di sabato e, più in generale, nelle giornate prefestive si raggiunge un notevole incremento della produzione, tale da raggiungere e superare, in alcuni casi, il doppio della produzione giornaliera normale, e ne consegue che anche se durante la settimana si potesse contenere la lavorazione entro le otto ore giornaliere ciò diverrebbe di fatto impossibile nel sabato e nelle giornate prefestive in genere;

considerato:

che la struttura della gran parte delle aziende di panificazione vede una media di due addetti alla produzione del pane e risulterebbe evidente come sarebbe di fatto improponibile una turnazione, così come non risulterebbe ipotizzabile il ricorso ad altra mano d'opera essendo nota la carenza cronica che il settore presenta in tal senso da molti anni a questa parte;

che, a fronte di tale situazione e preso atto delle pesanti sanzioni (da 100.000 a 300.000 lire per addetto per ogni giornata lavorativa che superi le otto ore), non si intravede in che modo i panificatori italiani possano continuare a garantire la produzione del pane a fronte del rischio di tali sanzioni soprattutto nelle giornate del sabato e nei prefestivi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover emanare urgentemente un provvedimento che sospenda l'efficacia delle sanzioni, limitatamente a quanto previsto per l'articolo 4 del decreto in oggetto, fino al 31 dicembre 2000;

se non si consideri inoltre di intervenire al fine di escludere la panificazione dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 532 del 1999 individuando alternativamente una specifica disciplina che sappia tener conto delle specificità del settore della panificazione.

(4-19042)

(27 aprile 2000)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto, volte a, conoscere le iniziative che si intende assumere – stante il divieto introdotto dal decreto legislativo n. 532 del 1999 (in materia di lavoro notturno) di superare le 8 ore di lavoro notturno – nei confronti del settore della panificazione, si fa presente quanto segue.

Al riguardo, nel settore della panificazione, la legge n. 52 del 1996 (articolo 41) ha abrogato il vecchio divieto del lavoro notturno dei fornai (legge n. 105 del 1908) per cui anche in tale settore operano esclusivamente le nuove previsioni introdotte dal decreto legislativo n. 532

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

del 1999 sia per il lavoro notturno che per i lavoratori notturni, con particolare riferimento all'articolo 4.

Pertanto, si rileva che l'intero impianto normativo è preordinato alla tutela della sicurezza e dell'integrità psicofisica dei lavoratori notturni come del resto previsto dalla direttiva n. 93/104/CE e dall'avviso comune Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 1° novembre 1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(9 ottobre 2000)

CAMO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che l'articolo 13 della legge n. 448 del 1998 ha disposto la cessione dei crediti INPS e che il decreto ministeriale 5 novembre 1999 ha individuato le tipologie dei crediti oggetto di cessione che saranno inseriti nell'elenco definitivo da consegnare alla società di cartolarizzazione entro il 30 giugno 2000, senza escludere le imprese (molte migliaia) che hanno presentato istanza di verifica e correzione degli estratti contributivi;

che tale provvedimento vanificherebbe il buon lavoro, avviato con i condoni '96 e '99 e con i contratti di riallineamento contributivo, intrapreso da numerose imprese agricole della regione Calabria (oltre 24.000) che hanno portato a trasparenza il rapporto tra lavoratori, imprese agricole e pubblica amministrazione, rasentando l'incostituzionalità normativa per non parlare del possibile illecito arricchimento della suddetta società;

che la contraddittoria e restrittiva interpretazione data dall'ente di previdenza circa l'articolo 75 della legge n. 448 del 1998 e l'articolo 44 della legge n. 488 del 1999, di cui alla recente circolare INPS n. 59/2000, per la regolarizzazione della situazione debitoria pregressa delle imprese agricole che hanno sottoscritto i contratti di riallineamento, ha reso difficoltosa la suddetta regolarizzazione che, fra l'altro, scade il 30 giugno 2000 così come la mancata coincidenza di tale termine con quello del 31 dicembre 2000 fissato per l'adesione ai contratti di riallineamento ha oggettivamente fuorviato moltissimi contribuenti i quali, pure, hanno dimostrato interesse a tali soluzioni;

considerato che non è ammissibile scaricare sulle imprese agricole le difficoltà e le inadempienze della pubblica amministrazione (ossia dell'INPS nell'esame delle istanze) e che è indispensabile consentire la corretta imputazione dei crediti, al netto dei versamenti già effettuati sia con gli ordinari bollettini trimestrali, sia con le rate di condono '96 e '99, sia per effetto degli sgravi contributivi per avversità atmosferiche,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo intenda modificare il decreto ministeriale 5 novembre 1999 e comunque quali provvedimenti intenda prendere al fine di:

sospendere la «cartolarizzazione» per le imprese agricole che hanno presentato, nell'autunno scorso, le istanze di verifica e di correzione nonchè le diffide di cessione del credito alla società di riscossione;

attivare urgentemente la particolare facilitazione prevista dall'articolo 75, comma 3-*sexies*, della legge n. 448 del 1998 e dall'articolo 44 della legge n. 488 del 1999, per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse nella misura massima del 25 per cento del minimale contributivo a favore delle aziende agricole che hanno sottoscritto, nelle regioni del Mezzogiorno, i contratti di riallineamento;

prorogare il termine del 30 giugno, previsto dall'articolo 44 della legge n. 488 del 1999, riunificandolo a quello del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 63 della stessa legge, per la stipula dei contratti di riallineamento onde favorire la regolarizzazione contributiva;

attuare l'effettiva riduzione del costo previdenziale in agricoltura intervenendo sulla struttura delle aliquote contributive, così come il Governo si è impegnato ad attuare con il prossimo documento di programmazione economico finanziaria.

(4-19538)

(7 giugno 2000)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che il legislatore ha disposto, con l'articolo 13 della legge n. 448 del 1998, la cessione e l'iscrizione a ruolo dei crediti INPS e che, con il decreto ministeriale 5 novembre 1999, ha individuato le tipologie dei crediti oggetto di cessione che saranno inseriti nell'elenco definitivo da consegnare alla società di cartolarizzazione entro il 30 giugno 2000;

che le diverse anomalie della procedura rischiano di procurare l'illecito arricchimento della società suddetta e di arrecare notevoli danni alle imprese agricole, in particolare quelle pugliesi, che vedrebbero vanificato il buon lavoro avviato con i condoni 1996 e 1999 e con i contratti di riallineamento retributivo che hanno portato a trasparenza il rapporto tra lavoratori, imprese agricole e pubblica amministrazione;

che purtroppo non si hanno ancora notizie, probabilmente a causa degli archivi INPS non ancora agganciati ed aggiornati con quelli del disciolto SCAU, delle 7.000 istanze di verifica e correzione degli estratti contributivi presentati dai coltivatori nell'autunno scorso;

che la contraddittoria e restrittiva interpretazione data dall'ente di previdenza circa l'articolo 75 della legge n. 448 del 1998 e l'articolo 44 della legge n. 488 del 1999, di cui alla recente circolare INPS n. 59 del 2000 per la regolarizzazione della situazione debitoria pregressa delle imprese agricole che hanno sottoscritto i contratti di riallineamento, ha reso difficoltosa la medesima regolarizzazione, che fra l'altro scade il 30 giugno 2000 così come la mancata coincidenza di tale termine con quello del 31 dicembre 2000 per l'adesione ai contratti di riallinea-

mento ha oggettivamente fuorviato moltissimi contribuenti i quali, pure, hanno dimostrato interesse a tali soluzioni,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per consentire la corretta imputazione dei crediti, al netto dei versamenti già effettuati sia con gli ordinari bollettini trimestrali sia con le rate di condono 1996 e 1999 che per effetto degli sgravi contributivi per avversità atmosferiche:

sospendendo la cartolarizzazione per le imprese agricole che hanno presentato nell'autunno scorso le istanze di verifica e di correzione nonché le diffide di cessione del credito alla società di riscossione;

attivando la particolare facilitazione prevista dall'articolo 75, comma 3-*sexies*, della legge n. 448 del 1998 e dall'articolo 44 della legge n. 488 del 1999, per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse nella misura massima del 25 per cento del minimale contributivo a favore delle aziende agricole che hanno sottoscritto, nelle regioni del Mezzogiorno, i contratti di riallineamento;

prorogando il termine del 30 giugno previsto dall'articolo 44 della legge n. 488 del 1999, unificando a quello del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 63 della stessa legge, per la stipula dei contratti di riallineamento onde favorire la regolarizzazione contributiva;

riducendo effettivamente il costo previdenziale in agricoltura con interventi sulla struttura delle aliquote contributive, così come il Governo si è impegnato a fare con il prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria.

(4-19358)

(25 maggio 2000)

CURTO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la cosiddetta cartolarizzazione dei crediti contributivi vantati dall'INPS e ceduti da questo ente ad una società di esazione ha determinato la ferma protesta di molti coltivatori diretti ionici che hanno protestato presso gli uffici INPS di Taranto;

che la Coldiretti ionica, attraverso il suo vicepresidente nazionale, ha messo in guardia da un elevatissimo contenzioso legale che verrebbe a determinarsi a causa della riscossione contributiva, della società esattrice in quanto l'INPS non avrebbe preventivamente sottoposto a verifica le singole posizioni debitorie;

che le posizioni contributive in possesso della società esattrice sarebbero peraltro non corrispondenti al debito reale in quanto non si sarebbe tenuto conto nè delle agevolazioni determinate dal riconoscimento delle calamità atmosferiche succedutesi negli anni nè dei condoni agricoli a cui in molti avrebbero aderito;

tenuto presente che la Coldiretti ha chiesto l'applicazione della legge n. 448 del 1998 che prevede l'abbattimento del 75 per cento dei contributi previdenziali,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga di dover intervenire, e come, per porre rimedio alla situazione di caos, anche normativo, venutasi a determinare con il provvedimento della cartolarizzazione dei crediti INPS;

quali siano i motivi per i quali l'INPS non ha mai varato la circolare che avrebbe permesso l'applicazione dell'abbattimento del 75 per cento sui contributi previdenziali;

se corrisponda al vero che l'INPS non ha provveduto al varo della predetta circolare a causa di supposte pressioni aventi origine governativa.

(4-19473)

(1° giugno 2000)

DENTAMARO, ERROI, FOLLIERI, BATTAFARANO, PELLEGRINO, BUCCIERO, PAPPALARDO, MANIERI, COSTA, AZZOLLINI, BIASCO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che l'articolo 13 della legge n. 448 del 1998 ha disposto la cessione e l'iscrizione a ruolo dei crediti INPS e che il decreto ministeriale 5 novembre 1999 ha individuato le tipologie dei crediti oggetto di cessione che saranno inseriti nell'elenco definitivo da consegnare alla società di cartolarizzazione entro il 30 giugno 2000 senza escludere le imprese (molte migliaia) che hanno presentato istanza di verifica e correzione degli estratti retributivi;

che tale provvedimento vanificherebbe il buon lavoro, avviato con i condoni 1996 e 1999 e con i contratti di riallineamento contributivo, intrapreso da numerose imprese agricole della regione Puglia (oltre 24.000) che hanno portato a trasparenza il rapporto tra lavoratori, imprese agricole e pubblica amministrazione, rasentando l'incostituzionalità normativa per non parlare del possibile illecito arricchimento della suddetta società;

che la contraddittoria e restrittiva interpretazione data dall'ente di previdenza circa l'articolo 75 della legge n. 448 del 1998 e l'articolo 44 della legge n. 488 del 1999, di cui alla recente circolare INPS n. 59/2000 per la regolarizzazione della situazione debitoria pregressa delle imprese agricole che hanno sottoscritto i contratti di riallineamento, ha reso difficoltosa la suddetta regolarizzazione che, fra l'altro, scade il 30 giugno 2000, così come la mancata coincidenza di tale termine con quello del 31 dicembre 2000 fissato per l'adesione ai contratti di riallineamento ha oggettivamente fuorviato moltissimi contribuenti i quali, pure, hanno dimostrato interesse a tali soluzioni;

considerato che non è ammissibile scaricare sulle imprese agricole le difficoltà e le inadempienze della pubblica amministrazione (ossia

dell'INPS nell'esame delle istanze) e che è indispensabile consentire la corretta imputazione dei crediti, al netto dei versamenti già effettuati sia con gli ordinari bollettini trimestrali, sia con le rate di condono 1996 e 1999, sia per effetto degli sgravi contributivi per avversità atmosferiche,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo intenda modificare il decreto ministeriale 5 novembre 1999 e comunque quali provvedimenti intenda prendere al fine di:

sospendere la «cartolarizzazione» per le imprese agricole che hanno presentato, nell'autunno scorso, le istanze di verifica e di correzione nonché le diffide di cessione del credito alla società di riscossione;

attivare urgentemente la particolare facilitazione prevista dall'articolo 75, comma 3-*sexies*, della legge n. 448 del 1998 e dall'articolo 44 della legge n. 448 del 1999, per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse nella misura massima del 25 per cento del minimale contributivo a favore delle aziende agricole che hanno sottoscritto, nelle regioni del Mezzogiorno, i contratti di riallineamento;

prorogare il termine del 30 giugno, previsto dall'articolo 44 dalla legge n. 488 del 1999, unificandolo a quello del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 63 della stessa legge, per la stipula dei contratti di riallineamento onde favorire la regolarizzazione contributiva;

attuare l'effettiva riduzione del costo previdenziale in agricoltura intervenendo sulla struttura delle aliquote contributive, così come il Governo si è impegnato ad attuare con il prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria.

(4-19361)

(25 maggio 2000)

ERROI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che con legge n. 448 del 1998, articolo 3, è stata disposta, a favore di una società di cartolarizzazione, la cessione e l'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall'INPS nei confronti delle imprese;

che con decreto ministeriale 5 novembre 1999 sono state individuate le tipologie dei crediti oggetto di cessione ed è stato fissato al 30 giugno 2000 il termine per la consegna degli elenchi alla società medesima;

che, risultando ancora pendenti – alla data odierna – circa 7.000 istanze di verifica e correzione degli estratti contributivi presentati da coltivatori diretti nell'autunno scorso, l'avvio delle procedure per la riscossione dei crediti INPS potrebbe coinvolgere anche aziende per le quali non ricorrono situazioni di inadempienza nei confronti dell'INPS;

che, da quanto si apprende, il ritardo nelle operazioni di verifica è riconducibile alla difficile situazione degli archivi dell'INPS, che non si sarebbero ancora agganciati ed aggiornati con quelli del disciolto Servizio contributi agricoli unificati;

che la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di aderire – entro il 31 dicembre 2000 – ai contratti di riallineamento viene di fatto preclusa per quei soggetti le cui posizioni dovessero essere riconosciute irregolari ed i cui nominati verrebbero invece ricompresi nell'elenco definitivo da consegnare alla società di cartolarizzazione entro il 30 giugno 2000,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno:

sospendere la cartolarizzazione limitatamente alle aziende agricole che hanno presentato, nell'autunno scorso, le istanze di verifica e di correzione nonché le diffide di cessione del credito alla società di cartolarizzazione;

disporre l'applicazione della particolare facilitazione prevista dall'articolo 75, comma 3-*sexies*, della legge n. 448 del 1998 e dall'articolo 44 della legge n. 488 del 1999, per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse da parte delle aziende che hanno sottoscritto, nelle regioni del Mezzogiorno, i contratti di riallineamento;

prorogare al 31 dicembre 2000 il termine, ora fissato al 30 giugno, previsto per la stipula dei contratti di riallineamento, onde favorire la regolarizzazione contributiva;

predisporre strumenti normativi idonei a conseguire un'effettiva riduzione degli attuali costi previdenziali in agricoltura che risultano insostenibili per la miriade di piccole aziende operanti nel settore.

(4-19432)

(31 maggio 2000)

FIRRARELLO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'INPS nell'espletare le procedure relative alla cartolarizzazione dei crediti agricoli ha utilizzato elenchi non correttamente aggiornati;

che c'è il rischio concreto che anche coloro che hanno regolarizzato la loro posizione possano essere inclusi fra le posizioni debitorie per le quali scatta la cartolarizzazione e la conseguente azione di recupero operata tramite una società all'uopo incaricata;

considerato che la cessione ed iscrizione a ruolo dei crediti agricoli riguarda effettivamente ed esclusivamente le posizioni contributive debitorie per le quali è stata completata la verifica e l'acquisizione di tutta la documentazione giacente presso gli uffici dell'Istituto, escludendo ogni partita debitoria sulla quale non vi sia assoluta certezza sulla sua effettiva sussistenza,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda procedere alla revisione del provvedimento di cartolarizzazione.

(4-19529)

(7 giugno 2000)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO, MONTELEONE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che la federazione regionale di Puglia della Confederazione nazionale coltivatori diretti il 15 maggio 2000 ha inviato ai parlamentari pugliesi, ai rappresentanti della regione ed ai prefetti un documento relativo alla cartolarizzazione INPS;

che in particolare sono state sottolineate diverse anomalie nella procedura messa in atto dall'INPS;

che in effetti non si ha notizia delle 7.000 istanze di verifica e correzione degli estratti contributivi presentati lo scorso anno dai coltivatori diretti;

che eventuali difficoltà dell'INPS non possono essere scaricate sulle imprese agricole;

che la contraddittoria e restrittiva interpretazione data dall'INPS all'articolo 75 della legge n. 448 del 1998 e dall'articolo 44 della legge n. 488 del 1999, per la regolarizzazione della situazione debitoria delle imprese agricole che hanno sottoscritto i contratti di riallineamento, ha reso difficile la regolarizzazione stessa anche a causa della scadenza prevista al 30 giugno 2000 che non coincide con quella del 31 dicembre 2000 per l'adesione ai contratti di riallineamento;

che in conclusione la Coldiretti chiede:

a) la sospensione della cartolarizzazione;

b) l'urgente attivazione della particolare facilitazione prevista dall'articolo 75, comma 3-*sexies*, della legge n. 448 del 1998 e dall'articolo 44 della legge n. 488 del 1999, per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse nella misura massima del 25 per cento del minimale contributivo a favore delle aziende agricole che hanno sottoscritto, nelle regioni del Mezzogiorno, i contratti di riallineamento;

c) la proroga del termine al 30 giugno;

d) l'effettiva riduzione del costo previdenziale in agricoltura;

rilevato che si tratta di richieste assolutamente condivisibili, gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-19264)

(23 maggio 2000)

VELTRI, BRUNO GANERI, CAMO, LOMBARDI SATRIANI, MARINI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che l'articolo 13 della legge n. 448 del 1998 ha disposto la cessione e l'iscrizione a ruolo dei crediti INPS e che il decreto ministeriale 5 novembre 1999 ha individuato le tipologie dei crediti oggetto di cessione che saranno inseriti nell'elenco definitivo da consegnare alla società di cartolarizzazione (SCCI) entro il 30 giugno 2000, senza

escludere le numerose imprese che hanno presentato istanza di verifica e correzione degli estratti retributivi;

che i crediti in questione ammontano a 4.000 miliardi, di cui 3.200 sarebbero a carico delle imprese con lavoratori dipendenti e 700 miliardi sarebbero a carico dei coltivatori diretti, IATP, coloni e mezzadri;

che ciò vanificherebbe il positivo lavoro avviato con i condoni 1996 e 1999 e con i contratti di riallineamento contributivo intrapresi da numerose imprese agricole della regione Calabria che hanno portato a trasparenza il rapporto tra pubblica amministrazione, imprese agricole e lavoratori, in più rischiando l'incostituzionalità oltre che il possibile illecito arricchimento della società di riscossione a danno dell'erario e dei contribuenti;

che la contraddittoria e restrittiva interpretazione fornita dall'ente di previdenza circa l'articolo 75 della legge n. 448 del 1998 e l'articolo 44 della legge n. 488 del 1999, di cui alla recente circolare INPS n. 59 del 2000 per la regolarizzazione delle situazioni debitorie pregresse delle imprese agricole che hanno sottoscritto i contratti di riallineamento, ha reso di difficile perseguibilità la citata regolarizzazione che scade il 30 giugno 2000, così come la mancata coincidenza di tale termine con quello del 31 dicembre del 2000, fissato per l'adesione ai contratti di riallineamento ha di fatto fuorviato numerosissimi contribuenti i quali avevano comunque mostrato interesse a tali soluzioni;

che non è comprensibile il voler scaricare sulle imprese agricole difficoltà ed inadempienze della pubblica amministrazione (dell'INPS nella fattispecie);

che è indispensabile consentire la corretta imputazione dei crediti, al netto dei versamenti già effettuati sia con gli ordinari bollettini trimestrali, sia con le rate di condono 1996 e 1999, sia per effetto degli sgravi contributivi per avversità atmosferiche,

si chiede di sapere:

quali urgenti misure si intenda assumere in ordine alle modificazioni al decreto ministeriale 5 novembre 1999, e più complessivamente come si intenda intervenire per sospendere la «cartolarizzazione» per le imprese agricole che hanno presentato nello scorso autunno istanze di verifica e correzione, nonchè diffide di cessione di credito alla società di riscossione;

se non si intenda attivare urgentemente la facilitazione prevista dal comma 3^{sexies} dell'articolo 75 della legge n. 448 del 1998 e dall'articolo 44 della legge n. 488 del 1999 per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse, nella misura massima del 25 per cento del minimale contributivo a favore delle aziende agricole che hanno sottoscritto nel Mezzogiorno i contratti di riallineamento, nonché prorogare il termine del 30 giugno previsto dall'articolo 44 della legge n. 488 del 1999 unificandolo a quello del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 63 della medesima legge per la stipula dei contratti di riallineamento, al fine di favorire la regolarizzazione contributiva, e, infine, attuare l'effet-

tiva riduzione del costo previdenziale in agricoltura intervenendo sulla struttura delle aliquote contributive, così come il Governo si è impegnato ad effettuare nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria.

(4-19462)

(1° giugno 2000)

RISPOSTA. (*) – In ordine alla tematica affrontata nei suindicati atti parlamentari si rappresenta che la cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, di cui all'articolo 13 della legge n. 448 del 1998, ha costituito il perno della manovra finanziaria per l'anno 1999 ed ha consentito, per il medesimo anno, un introito a favore del bilancio dello Stato di oltre 8000 miliardi.

La capacità di riscossione dell'INPS ha permesso alle agenzie di «rating» di attribuire ai titoli espressi il valore massimo riconosciuto dal mercato.

Il citato articolo 13 della legge 448/98 ha disposto la cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'INPS, ivi compresi quelli del settore agricolo, nonché la riscossione a mezzo ruoli esattoriali degli stessi, da affidare ai concessionari, secondo le disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 46 del 1999, 112 del 1999 e 326 del 1999.

L'intera problematica va inserita nel quadro normativo legislativo che ha regolato sia l'operazione di cessione sia il nuovo sistema di riscossione dei crediti che ha riguardato tutti gli enti previdenziali. Il passaggio dei crediti ai concessionari della riscossione discende dalla nuova normativa introdotta dalla legge 29 settembre 1998, n. 337, che ha previsto che la riscossione coattiva dei crediti degli enti previdenziali avvenga attraverso i concessionari. Il decreto interministeriale, emanato il 5 novembre 1999, che ha fissato la tipologia dei crediti da cedere, ha ricompreso anche i crediti del settore agricolo, avendo previsto la cessione in massa di tutti i crediti vantati dall'Istituto e contabilizzati alla data del 31 dicembre 1999.

In particolare, l'INPS ha rappresentato che, in sede di contratto di cessione dei crediti stipulato con la SCCI (società veicolo costituita a tale scopo), si è impegnato a fornire alla suddetta società un elenco provvisorio entro il 31 marzo 2000 ed uno definitivo entro il 30 giugno 2000.

Tale elenco contiene:

crediti contributivi ceduti in fase amministrativa;

crediti contributivi ceduti in oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione;

crediti contributivi ceduti in oggetto di dilazione già concessa alla data del 30 novembre 1993;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle otto interrogazioni sopra riportate.

crediti contributivi oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge (condoni).

Nelle attività propedeutiche a tal fine messe in atto l'INPS ha provveduto all'acquisizione di tutte le domande di condono, il cui termine ultimo per la presentazione era fissato al 2 novembre dello scorso anno, ed all'abbinamento domanda/versamenti intervenuti, attribuendo correttamente le singole partite debitorie nei diversi elenchi di cessione. Tali operazioni sono state estese anche alle domande relative a condoni precedenti eventualmente ancora giacenti presso le sedi dell'INPS.

Pertanto, tutte le partite oggetto di domanda di condono, per le quali sussista regolarità nei versamenti rateali, sono state escluse dalla lista dei crediti ceduti in fase amministrativa e per i quali l'Istituto ha l'obbligo dell'iscrizione a ruolo. Analoga segnalazione, con conseguente esclusione dallo stesso elenco, è stata apportata a tutte le partite gestite a qualunque titolo dall'ufficio legale dell'INPS o che fossero oggetto di domanda di dilazione.

Per quelle posizioni per le quali sussiste un carico amministrativo non definito e quindi esiste allo stato motivo di incertezza sul credito si è provveduto momentaneamente alla sospensione e al non inserimento negli elenchi di cessione. Peraltro, così come previsto dalla clausola 2.4 del contratto di cessione, poiché la cessione stessa è effettuata in massa, l'INPS e il cessionario (la SCCI) si danno reciprocamente atto che, qualora fossero rinvenuti crediti contributivi ceduti che non fossero ricompresi negli elenchi, gli stessi sono da considerare ceduti e trasferiti all'acquirente, senza che per essi sia dovuta alcuna integrazione al corrispettivo iniziale previsto dal contratto stesso.

L'INPS, inoltre, fa presente che gli estratti conto aziendali, alla data del 30 giugno 2000, sono stati aggiornati in relazione ai benefici di cui alle leggi nn. 286/89 e 31/91 (norme riguardanti la siccità) e legge n. 185/92 (norme sulle calamità naturali). Per quanto attiene ai riferimenti alla legge n. 448 del 1998, nel caso in cui le aziende abbiano aderito ai contratti di riallineamento, per i rapporti di lavoro non denunciati e fatti emergere, è concessa la possibilità di sanare il pregresso con regolarizzazione rateale del 25 per cento della contribuzione dovuta e non denunciata.

Da ultimo si rappresenta che sulla questione è viva l'attenzione del Governo. Sullo stesso problema sono state, peraltro, presentate alcune risoluzioni, per le quali l'*iter* non è ancora concluso, che già hanno avuto ampie assicurazioni per quanto attiene alla riscossione delle sole partite certe.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(9 ottobre 2000)

CECCATO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 184, ha disposto, a far tempo dal 1° gennaio 2000, il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) di ruolo degli enti locali allo Stato con relativi oneri;

che è stata correlativamente prevista la riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti;

che è stato successivamente emanato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i dicasteri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, il decreto n. 184 in data 23 luglio 1999 recante le modalità attuative della disciplina legislativa;

che è intervenuta la circolare ministeriale n. 245 in data 15 ottobre 1999 del Ministero della pubblica istruzione, peraltro mai trasmessa formalmente alle amministrazioni locali;

che all'approssimarsi della data di entrata a regime della riforma, sono emerse, in modo peraltro frammentario e ufficioso, diverse interpretazioni, tendenti in vario modo a circoscrivere e a depauperare la portata innovatrice della riforma, sotto la presumibile spinta di pressioni corporative e sindacali;

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo se non ritengano opportuno fornire con urgenza la propria interpretazione in ordine ai seguenti punti, che hanno una consistente rilevanza per i comuni, considerato il notevole impatto sui loro bilanci e, conseguentemente, sui tributi e sulle tariffe gravanti sulla popolazione di riferimento;

che l'articolo 9 del decreto ministeriale citato stabilisce testualmente che «lo Stato subentrerà nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente. Ai fini predetti, le autorità scolastiche periferiche e gli enti locali competenti stipuleranno, entro il 31 dicembre 1999, apposite convenzioni che individuino le modalità di subentro nei contratti i quali ferma la rispondenza ai requisiti di cui al comma precedente, potranno essere frazionati in corrispondenza di singole istituzioni scolastiche». Si chiede in proposito a che titolo e sul fondamento di quale principio giuridico-organizzativo venga formulata da funzionari scolastici la tesi per cui, nel subentro da parte dello Stato dei contratti stipulati dai comuni con imprese di pulizia, dovrebbe essere «scorporata» la parte di corrispettivo relativa al costo del materiale di pulizia, la fornitura del quale continuerebbe a fare carico ai comuni. Oltretutto, tale tesi sembra porsi in contrasto con la natura giuridica e la definizione civilistica del contratto d'appalto;

si chiede quale fondamento abbia parimenti la tesi, pure essa sostenuta ufficiosamente, secondo cui gli operatori scolastici ausiliari, tran-

sitando nei ruoli dell'amministrazione statale non sarebbero più tenuti allo svolgimento di mansioni da essi sempre svolte quali, in particolare l'accompagnamento degli alunni delle scuole materne, che si servono di scuolabus (esclusa naturalmente la guida del mezzo, affidata a specifico personale); l'attività di supporto alla mensa nelle scuole elementari e materne, l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni prima dell'inizio e dopo la fine dell'orario scolastico. Si consideri, a questo riguardo, che non è certo possibile sostenere che tali attività, le quali palesemente attengono in forma strumentale e ausiliaria alla tipica prestazione lavorativa degli operatori scolastici, debbano invece essere svolte, a far tempo dal 1° gennaio 2000, dai comuni con personale proprio, o mediante appalti, sulla base di una pretesa ed indimostrata riconducibilità delle stesse alla nozione di «assistenza scolastica» di spettanza comunale ai sensi degli articoli 42 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

ipotizzando che i comuni debbano effettivamente farsi carico di spese aggiuntive per vedere assicurate le stesse incombenze precedentemente espletate dal proprio personale scolastico ausiliario, si chiede quale logica possa avere il far pagare alla collettività dei costi di molto maggiori, rispetto a quelli attuali, per avere degli operatori scolastici che, diventati statali, lavoreranno di fatto meno di prima, e, soprattutto, si chiede se i Ministri coinvolti si siano resi conto di questa assurdità gestionale e che cosa pensino di fare per porvi tempestivo ed adeguato rimedio.

(4-17397)

(1° dicembre 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che l'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, com'è noto, ha previsto il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale amministrativo tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole statali, dipendente dagli enti locali.

Con decreto interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, sono state emanate disposizioni applicative della succitata legge e con circolare n. 245 del 15 ottobre 1999 sono state fornite indicazioni sui dati relativi alla individuazione del personale da trasferire dagli enti locali allo Stato.

Tale circolare, inserita peraltro in Internet ed in Intranet, è stata trasmessa anche agli altri Ministeri concertanti, nonché all'ANCI ed all'UPI perché ne curassero la trasmissione agli enti locali rappresentati.

Quanto ai quesiti formulati, si chiarisce preliminarmente che le spese concernenti il materiale della pulizia non possono che restare a carico degli enti locali in quanto di loro competenza ai sensi della legge n. 23 del 1996. Parimenti di competenza degli enti locali restano tutte quelle funzioni concernenti l'assistenza scolastica, ai sensi del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 116 del 1997 emanato a termini di normativa costituzionale.

Per quanto riguarda i contratti si chiarisce che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 non ha inteso attribuire allo Stato oltre alla funzione ATA quelle altre funzioni già proprie degli enti locali; pertanto così come per il personale anche per i contratti viene trasferita a carico dello Stato soltanto quella parte concernente le funzioni ATA.

Non fondata, infine, è la preoccupazione per presunti maggiori oneri che gli enti locali dovrebbero sostenere per assolvere alle funzioni che rimangono di loro competenza; infatti la quota finanziaria corrispondente a dette funzioni non viene loro detratta in sede di trasferimenti statali agli enti stessi (articolo 8, comma 5, della legge n. 124 del 1999).

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(4 ottobre 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'istituto tecnico commerciale privato «A. Manzoni» di Sannicandro Garganico (Foggia) gestito dal signor Nicandro Marinacci ha ottenuto il riconoscimento legale, con decreto ministeriale del 22 maggio 1991;

che, in data 11 marzo 1996, a seguito di visita ispettiva posta in essere da parte dei competenti organi del provveditorato agli studi di Foggia, sono state riscontrate alcune gravissime irregolarità; al riguardo, è stato rilevato che l'istituto non è fornito di certificato di abitabilità ad uso scolastico rilasciato dal comune nonchè del certificato prevenzione incendi;

che, in data 5 luglio 1996, il Ministero della pubblica istruzione conferiva ad un ispettore tecnico l'incarico di verificare il regolare svolgimento degli esami di idoneità e maturità nell'anno scolastico 1995-1996 e, in generale, la regolarità di funzionamento ed efficacia educativa dell'istituto predetto;

che la relazione dell'ispettore in questione sottolineava che nell'istituto, per l'anno scolastico 1995-1996, vi era stata una singolare turnazione tra docenti, alcuni dei quali nominati all'inizio dell'anno e fino al marzo 1996 ed altri dal marzo alla fine dell'anno scolastico, nonchè un eccessivo frazionamento delle cattedre, il che ha comportato un numero complessivo di docenti pari a ottantasette unità (una media di quattro ore settimanali per docente), a fronte di undici classi funzionanti; inoltre, nel medesimo periodo esaminato in tutte le classi dell'istituto non è stato impartito l'insegnamento della religione cattolica;

che in data 4 settembre 1997 il signor Nicandro Marinacci chiedeva di nuovo al Ministero della pubblica istruzione il riconoscimento legale dell'istituto «Manzoni»;

che nell'agosto del 1998 il direttore generale del Ministero della pubblica istruzione ha decretato il riconoscimento legale all'istituto tecnico commerciale, senza che alcun elemento nuovo fosse intervenuto a modificare la precedente situazione che aveva portato alla revoca del citato riconoscimento;

che, in particolare, a seguito dell'invio dei risultati dell'ispezione compiuta dall'organo ispettivo delegato dal Ministero della pubblica istruzione la procura della Repubblica presso il tribunale di Lucera ha richiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Nicandro Marinacci unitamente ad altri con le seguenti imputazioni: articoli 416, 1° e 3° comma, 81 e 479 del codice penale ed altri,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per fornire una soluzione alla questione, tenuto conto che il gestore di una scuola privata deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali, ai sensi dell'articolo 353, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, che le istituzioni scolastiche non statali sono soggette alla vigilanza del Ministero sotto l'aspetto didattico e morale, ai sensi dell'articolo 352, comma 4, della predetta legge e considerato che nella fattispecie in esame tali requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia risultano essere venuti meno.

(4-19079)

(3 maggio 2000)

RISPOSTA. – Questo Ministero è a conoscenza della situazione di diffusa precarietà e talvolta di grave degrado degli edifici scolastici, legata sia ad una insufficienza di risorse finanziarie più volte manifestata dagli enti locali, sia ad una normativa complessa ed articolata e pertanto di non semplice applicazione.

Per quanto riguarda poi le numerose certificazioni necessarie a garantire l'esistenza dei requisiti previsti (abitabilità, certificato di prevenzione incendi, denuncia dell'impianto di messa a terra, eccetera) si rileva che esse non sempre vengono acquisite dagli enti e messe a disposizione dei dirigenti scolastici, come normalmente dovrebbe avvenire a conclusione degli interventi effettuati.

A riguardo si precisa che attualmente la competenza dei controlli in materia di sicurezza e salute negli ambienti scolastici è demandata al Ministero della sanità che la esplica attraverso le ASL competenti.

C'è infine da considerare che la proroga per gli interventi di adeguamento degli edifici scolastici, contenuta prima nella legge n. 649 del 23 dicembre 1996 che ne fissava il termine al 31 dicembre 1999, poi nella recente legge n. 265 del 3 agosto 1999 che ha spostato detto termine al 31 dicembre 2004 (articolo 15), ha ulteriormente rallentato l'azione degli stessi enti preposti, anche se a proposito c'è da osservare che la proroga concessa non riguarderebbe tutti i tipi di intervento ma soltanto quelli specificamente richiamati nell'articolo 1-bis della citata legge n. 649 del 1996.

Si rileva infine che il prefetto di Salerno, con nota n. 3035 del 13 dicembre 1999, trasmessa ai sindaci della provincia, ha sollecitato l'attenzione degli stessi verso il mondo della scuola, invitandoli ad affiancare le istituzioni scolastiche nelle attività di prevenzione e sicurezza ed a mettere a disposizione delle stesse materiale documentale, mezzi, strutture e infrastrutture.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(4 ottobre 2000)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e della giustizia.* – Premesso:

che la manutenzione degli edifici scolastici in provincia di Salerno è inesistente;

che crolli parziali, cadute di intonaci, lesioni piccole e grandi alle strutture, fatiscenza e antigienicità dei locali sono più volte venuti alla ribalta della cronaca senza turbare le coscienze degli enti preposti alla sicurezza ed al decoro degli edifici deputati alla formazione culturale dei nostri figli;

che lo scadimento delle condizioni in cui sono costretti a vivere gli studenti ed il personale delle scuole nella provincia di Salerno sono stati oggetto di recente denuncia da parte del sindacato provinciale CISL Scuola,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se, secondo competenze, i Ministri in indirizzo intendano accertare le condizioni statiche, igieniche ed organizzative degli istituti propri ed impropri adibiti ad uso scolastico in provincia di Salerno;

se intendano, per i poteri sostitutivi, intervenire in caso di inadeguatezza e previo accertamento delle responsabilità eventuali.

(4-17768)

(18 gennaio 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che l'istituto tecnico commerciale «Manzoni» di Sannicandro Garganico è stato riconosciuto legalmente con decreto ministeriale 22 maggio 1991.

Detto riconoscimento è stato successivamente revocato con decreto ministeriale 27 gennaio 1997 in seguito ad accertate violazioni di legge.

Su segnalazioni del Ministero medesimo iniziavano nel contempo indagini di polizia giudiziaria disposte dalla procura della Repubblica presso il tribunale penale di Lucera.

Con istanza in data 25 agosto 1997 la gestione dell'istituto tecnico commerciale di cui trattasi chiedeva nuovamente il riconoscimento legale.

Gli accertamenti ispettivi disposti da questo Ministero ed effettuati da un ispettore tecnico, nel corso dell'anno scolastico 1997-1998, evidenziavano il superamento delle problematiche poste a base delle motivazioni contenute nel decreto ministeriale di revoca 27 gennaio 1997.

Tuttavia, prima di procedere ad una nuova concessione di riconoscimento legale, con nota n. 866 in data 9 luglio 1998 questo Ministero chiedeva notizie alla procura della Repubblica di Lucera sullo stato del procedimento penale - di cui al fascicolo processuale n. 742/97/C-D - in atto avverso i responsabili dell'istituto tecnico commerciale in parola.

Non essendo pervenuta alcuna comunicazione in proposito, che avrebbe potuto assumere rilevanza in ordine ai requisiti del gestore, e considerato che la documentazione a sostegno dell'istanza era formalmente ineccepibile, con decreto ministeriale 5 agosto 1998 veniva nuovamente concesso il riconoscimento legale all'istituto tecnico commerciale «Manzoni» di Sannicandro Garganico.

Con istanza in data 20 ottobre 1998 è stata notificata la attivazione di tutte le classi seguenti alla prima e conseguentemente sono stati disposti accertamenti ispettivi mirati a verificare il perdurare delle condizioni stabilite dalla legge per la conservazione del riconoscimento legale.

Questi accertamenti, espletati da un ispettore tecnico, non hanno evidenziato disfunzioni tali da pregiudicare la conservazione del riconoscimento legale, per cui, con nota n. 3846 del 7 maggio 1999, questo Ministero ha preso atto della attivazione di tutte le classi seguenti alla prima, a completamento del corso.

Solo in data 2 marzo 2000 è stata notificata a questo Ministero, a cura della sezione di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica di Lucera, la fissazione di una udienza preliminare stabilita in data 10 febbraio 2000 dall'Ufficio del giudice per le udienze preliminari del tribunale di Lucera, concernente il procedimento penale in corso nei confronti del signor Nicandro Marinacci (gestore dell'istituto di cui trattasi) e di ottantatré coimputati.

Con nota ministeriale n. 80/81 Ris. del 17 marzo 2000 e n. 3916 del 10 maggio 2000 è stato dato incarico all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari di intervenire all'udienza preliminare - fissata per il giorno 10 maggio 2000 - al fine di riferire a questo Ministero circa le decisioni adottate dal giudice per le udienze preliminari.

Da ultimo, con atto notificato in data 19 maggio 2000, l'Ufficio del giudice per le udienze preliminari del tribunale di Lucera ha trasmesso copia dell'atto di rinvio dell'udienza preliminare al giorno 9 giugno 2000 poi ulteriormente rinviata.

Si ritiene comunque opportuno evidenziare, ad ogni buon fine, che i reati addebitati agli imputati (delitti di cui agli articoli 416, primo e terzo comma, 81-479 del codice penale, ed altri) risulterebbero commessi, al più tardi, fino al 15 giugno 1996.

Si desidera, infine, fornire assicurazioni che questo Dicastero, che ha invitato il provveditore agli studi ad esercitare una incisiva e costante

vigilanza sulla istituzione in parola, continuerà a seguire gli sviluppi della situazione con la massima attenzione e non mancherà eventualmente di adottare tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(10 ottobre 2000)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* – Premesso:

che le elezioni per il rinnovo delle cariche direttive dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) si sono svolte il 13, 14 e 15 novembre 1999; in base all'attuale meccanismo elettorale è stato eletto il consiglio generale con 44 giornalisti in attività professionale più nove pensionati;

che, successivamente, l'Assemblea degli eletti ha proceduto, il 16 dicembre successivo, all'elezione del presidente, del vice presidente e del vice presidente rappresentante della Federazione italiana editori giornali (FIEG); più di recente, con delibera del 22 febbraio 2000, il consiglio d'amministrazione ha stabilito i seguenti compensi annui: Gabriele Cescutti del «Gazzettino Veneto», in aspettativa, presidente dell'INPGI lire 252.530.395; Paolo Saletti, ex redattore dell'Unità, in pensione, vice presidente vicario lire 63.132.600; Giancarlo Zingoni della FIEG, vice presidente lire 50.506.079; inoltre sono stati stabiliti compensi, per i consiglieri giornalisti e FIEG nella misura annua di lire 31.566.301; di tale compenso beneficiano i seguenti giornalisti: Paolo Serventi Longhi, giornalista parlamentare e vice capo redattore dell'ANSA, segretario nazionale della Federazione italiana della stampa italiana; Vittorio Fiorito, direttore della scuola RAI di Perugia, ex vice direttore di Televideo ed ex reggente della sede RAI di Cosenza; Silvana Mazocchi, inviato speciale di «La Repubblica», vice segretario dell'Associazione stampa romana; Francesco Gerace, giornalista dell'ANSA, componente del comitato di redazione dell'ANSA e tesoriere dell'Associazione stampa romana; Maurizio Calzolari del comitato di redazione del Gruppo editoriale Mondadori di Milano; Francesca Detotto del comitato di redazione del gruppo Rizzoli di Milano; Lino Zaccaria, capo direttore centrale del «Mattino» di Napoli; Maurizio Andriolo, pensionato, ex redattore del «Corriere della Sera» ed ex presidente dell'Associazione lombarda dei giornalisti; Raffaele Nicolò, pensionato, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria; Roberto Cilenti, funzionario dirigente della FIEG; Vera Paggi, *free-lance*, eletta come rappresentante della gestione previdenziale per il lavoro autonomo (INPGI-2);

che con la stessa delibera del 22 febbraio 2000, sono stati decisi anche i compensi per i consiglieri non giornalisti, nel modo seguente: Anna Maria Muolo, dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (settore editoria) lire 63.132.601; Maria Teresa Ferraro, diri-

gente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale lire 63.132.601; Michele Daddi, presidente del collegio sindacale lire 88.385.631 (Michele Daddi è direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con delega di controllo sugli enti previdenziali privatizzati come l'INPGI, il quale da controllore viene stipendiato dall'ente controllato);

che un compenso annuo di lire 37.879.556 per ciascuno dei seguenti nominativi: Riccardo Sabbatini del «Sole 24 Ore» di Milano; Guido Bossa, pensionato, ex redattore de «Il Giorno», Sergio Raimondi del «Giornale di Sicilia» di Palermo; Domenico Tedeschi, sindaco per la gestione previdenziale separata INPGI-2; un compenso di lire 75.759.111 è stato poi assegnato a: Mario Basili, direttore generale del Ministero del tesoro ed ex ispettore del Tesoro presso l'INPGI; Virgilio Povia, funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri; va ricordato che l'INPGI è un ente previdenziale privatizzato e, come tale, ricade nella normativa prevista dal decreto legislativo del «governo Berlusconi» n. 509 del 30 giugno 1994;

che la Corte dei conti esercita il proprio controllo in base all'articolo 3, comma 5, dello stesso decreto legislativo ed è tenuta ad assicurare l'efficacia delle norme di controllo e della complessiva legalità della gestione dell'INPGI, riferendo annualmente con apposita relazione al Parlamento;

che la già citata delibera del 22 febbraio 2000 ha stabilito anche i rimborsi spese; in particolare, per il presidente Cescutti, sono previsti i rimborsi per le seguenti spese:

appartamento per abitazione fissa a Roma nei pressi di piazza Navona, circa lire 3.000.000 mensili;

rimborsi dei biglietti per viaggi aerei settimanali Venezia-Roma - Roma-Venezia;

telefonino cellulare personale a carico dell'INPGI;

tre autisti e disposizione nell'arco delle 24 ore per l'automobile di rappresentanza;

contemporaneo rimborso per utilizzo di un'automobile utilitaria per l'uso privato e personale;

che tutti i compensi annui sopra indicati ed anche i rimborsi spese figurano nel bilancio dell'INPGI in aggiunta ai «gettoni di presenza»;

che per sporadicità delle prestazioni e per la mancanza di una continuità di lavoro, da parte della quasi totalità dei consiglieri e dei sindaci, manca la controprestazione fissa in grado di giustificare lo stipendio annuo;

che per l'INPGI le spese si dilatano ulteriormente se si considera che, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2000, saranno adottati criteri particolari per i rimborsi spese sostenute dai componenti gli organi collegiali dell'Istituto, le commissioni consultive, il presidente, i vice presidenti, i fiduciari e il direttore generale; in particolare, per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio verranno interamente rimborsate tutte le spese documentate per l'uso di mezzi pubblici di trasporto

(treno, aereo, nave, eccetera), ivi compresi i taxi, in città e per gli spostamenti da e per la stazione e/o l'aerostazione e viceversa; l'uso dell'auto privata, limitatamente al tragitto per raggiungere dall'abitazione l'aeroporto o la stazione ferroviaria (e viceversa) è del pari consentito senza specifica autorizzazione; in tal caso il rimborso avverrà secondo le tabelle ACI (pari attualmente a 724 lire a chilometro); qualora l'uso del mezzo pubblico sia oggettivamente meno funzionale ed economico rispetto all'uso dell'auto privata (in quanto l'utilizzo del treno o dell'aereo comporterebbe, per la difficoltà dei collegamenti, spese aggiuntive di pernottamento e di vitto, nonché forte dispendio di tempo) è consentita una deroga per l'utilizzo permanente dell'auto privata, su autorizzazione del presidente o del direttore generale (e con rimborso, secondo i criteri vigenti, correlati alle tabelle ACI che prevedono attualmente 724 lire a chilometro);

che sono fatte salve le autorizzazioni previste qualora qualcuno tra i componenti degli organi collegiali decidesse, con carattere permanente e per motivi di maggiore comodità personale, di utilizzare la propria autovettura per raggiungere la sede dell'istituto; oltre al pedaggio autostradale verrà corrisposto il rimborso chilometrico, in maniera tale che in totale l'interessato venga a percepire un importo pari al costo del biglietto aereo, maggiorato delle spese di taxi andata-ritorno sia nella città di provenienza nei tratti residenziali o stazione e viceversa, sia a Roma nei tratti aeroporto, stazione-istituto e viceversa;

che per i componenti degli organi collegiali che abitano a Roma e che si spostano con auto propria per motivi legati alla carica ricoperta il rimborso delle spese avverrà secondo le tabelle ACI (724 lire al chilometro);

che, per quanto riguarda il rimborso pasti giornalieri, verranno rimborsate le spese documentate fino ad un massimo di lire 75.000 a pasto; per quanto riguarda il rimborso delle spese per l'albergo verranno rimborsate le spese per alberghi di categoria non superiore a quattro stelle; per quanto riguarda il rimborso delle spese di parcheggio verranno rimborsate per intero le spese di parcheggio: - custodito presso l'aeroporto o la stazione ferroviaria di provenienza; - custodito presso l'albergo di Roma o presso un'autorimessa;

che il rimborso delle spese verrà effettuato a presentazione di documentazione o attestazione fiscale e, comunque, a decorrere dal giorno antecedente a quello fissato per le riunioni, sino a quello immediatamente successivo;

che tale rimborso spetta anche ai consiglieri che intervengono alle riunioni delle commissioni consultive e ai sindaci che intendano eseguire individualmente controlli attinenti alle loro funzioni;

che per quanto riguarda il gettone di presenza (in aggiunta allo stipendio già percepito), l'importo del gettone di presenza spettante al presidente, ai vice presidenti, ai componenti degli organi collegiali dell'istituto, ai componenti delle commissioni consultive e al direttore generale è elevato da 100.000 a 120.000 lire; per gli stipendi indicati, i

compensi e i rimborsi spese, l'INPGI deve sostenere una spesa annua di circa 3 miliardi di lire;

che l'attuale gestione dell'istituto di recente ha ridotti i sussidi previsti per i giornalisti disoccupati o cassaintegrati di aziende che attraversano una crisi quali «l'Unità», «Noi Donne», «Liberal», «Il Tempo», abbassando lo stanziamento complessivo annuo previsto da 600 a 400 milioni di lire; sono state poi eliminate tutte le borse di studio per i figli e gli organi dei giornalisti; è stata ridotta la pensione alle vedove dei giornalisti,

si chiede di sapere:

come venga spiegato che il rappresentante del Governo, con il ruolo di controllore di un ente previdenziale privatizzato come l'INPGI, percepisca dall'istituto controllato uno stipendio di 88 milioni annui, gettoni di presenza e rimborsi spese per un totale che supera certamente i cento milioni;

come venga spiegato che gli altri rappresentanti del Governo, in seno al consiglio di amministrazione (un consigliere della Presidenza del Consiglio, un consigliere del Ministero del lavoro, un sindaco della Presidenza del Consiglio e un sindaco del Ministero del tesoro) percepiscano compensi che variano dai 63 ai 76 milioni di lire annui;

se quanto esposto in premessa sia compatibile con la gestione di un ente previdenziale privato (quale l'INPGI), il cui fondamento giuridico e morale dovrebbe essere quello della solidarietà tra giornalisti (soprattutto in un grave momento di crisi occupazionale), gestione che dovrebbe essere contraddistinta da trasparenza, chiarezza d'informazione e senso di responsabilità nella ripartizione di fondi che provengono dalle contribuzioni di giornalisti che lavorano e che sono in pensione.

(4-18784)

(28 marzo 2000)

RISPOSTA. — Occorre innanzitutto precisare che l'INPGI, a seguito dell'intervenuta privatizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime di controlli definito dal decreto medesimo. La privatizzazione non ha modificato la posizione dell'ente, in quanto continua ad essere pubblica l'attività istituzionale dell'Istituto, cioè lo scopo della sua azione, mentre è del tutto privata l'attività strumentale, preordinata al perseguimento di tale scopo. In questo ambito devono essere inquadrate le prestazioni obbligatorie e le prestazioni facoltative quali, ad esempio, l'erogazione di sussidi e borse di studio. In relazione a queste ultime l'Istituto ha piena autonomia nel decidere se sospenderle, ridurle o aumentarle con riferimento all'andamento della propria gestione.

In merito poi agli interrogativi posti negli atti ispettivi l'Istituto ha riferito che, per quanto concerne i compensi ai 16 componenti del consiglio di amministrazione ed ai 7 membri del collegio dei sindaci, nel

2000 il totale annuo sarà di 1.161.639.808 lire con un aumento complessivo, rispetto al precedente quadriennio, di 157.491 milioni annui.

Un aumento contenuto quindi (media individuale di 980.000 lire annue lorde) che deriva unicamente dall'applicazione dell'indice del costo della vita realizzatosi nei quattro anni precedenti: 3,9 per cento dal '96 al '97; 1,7 per cento dal '97 al '98; 1,8 per cento dal '98 al '99; 1,7 per cento dal '99 al 2000.

È anche opportuno ricordare l'origine di tali compensi. Il 7 marzo 1996 l'allora consiglio generale determinò i compensi degli amministratori, avendo a parametro di riferimento le norme contenute nel decreto approvato il 31 ottobre 1979 dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del tesoro, che all'articolo 1 statuisce che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente degli enti per l'attività svolta è pari al trattamento vigente economico dei direttori generali dei rispettivi enti pubblici maggiorato del 20 per cento.

L'indennità del presidente nel 1996 fu calcolata in base alla retribuzione che era stata riconosciuta dalla precedente amministrazione all'allora direttore generale aumentando la somma totale non del 20 per cento – come previsto dal decreto ministeriale – ma di un simbolico 0,05 per cento. Ne derivò un compenso annuo al presidente di 230.838.595 lire lorde.

Il compenso del presidente fu preso a base per determinare le indennità annue di tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione del collegio dei sindaci: 50 per cento al vice presidente vicario (115.419.298 lire); 40 per cento al vice presidente proposto dalla Federazione editori (92.335.438 lire); 25 per cento ai componenti del consiglio di amministrazione (57.709.650 lire); 35 per cento al presidente del collegio dei sindaci (80.793.500 lire); 30 per cento ad ogni componente del collegio dei sindaci (69.251.570 lire).

Le indennità così calcolate rimasero tali fino al 3 febbraio 1998, data in cui il consiglio di amministrazione decise di ridurre del 50 per cento i compensi, «escludendo solo coloro che fossero in aspettativa senza stipendio o comunque senza redditi da lavoro dipendente o assimilati». In questa previsione rientrava appunto il dottor Cescutti essendosi posto fin dall'inizio del mandato in aspettativa senza stipendio dal giornale («Il Gazzettino» di Venezia) dove lavorava con la qualifica di caposervizio.

La decisione di dimezzare i compensi fu spiegata ampiamente nelle assemblee di categoria e anche nel bollettino d'informazione del marzo 1998 (sempre inviato a tutti gli iscritti). Dopo una lunga discussione avviata nell'ambito dell'intera categoria, il consiglio di amministrazione e il consiglio generale avevano approvato a stragrande maggioranza una manovra di contenimento della spesa previdenziale al fine di consolidare l'Istituto e dare, soprattutto ai giornalisti più giovani, la certezza di appartenere ad un istituto previdenziale che potesse garantire il pagamento delle prestazioni previdenziali.

In quella circostanza, quindi, fu ritenuto necessario che anche gli amministratori dessero l'esempio, dimezzando i loro compensi, che sono stati mantenuti così immutati fino al 31 dicembre 1999.

Gli stessi criteri (compensi ridotti del 50 per cento, tranne a chi non disponga di altri redditi) sono stati confermati dal nuovo consiglio generale il 3 marzo 2000, con l'unico adeguamento Istat.

Si è trattato dunque di un adeguamento (spesa aumentata complessivamente di 157 milioni annui) rapportato a compensi la cui riduzione al 50 per cento è stata comunque confermata.

Va anche sottolineato che, nella circostanza, il consiglio di amministrazione ha aumentato la retribuzione del direttore generale da 238 milioni a 285 milioni annui, riconoscendo il notevole apporto da egli dato per il consolidamento dell'Istituto e per la messa a reddito di parti rilevanti del patrimonio immobiliare.

Nella stessa circostanza il consiglio di amministrazione ha anche deliberato di abbandonare il parametro di riferimento tra presidente (e quindi componenti del Consiglio) e direttore generale, derivante dal decreto ministeriale del 31 ottobre 1979, decidendo – come si è detto – che i compensi dimezzati fossero adeguati unicamente ai valori Istat.

La delibera riguardante questo settore ha confermato esattamente le regole in vigore nello scorso quadriennio. Pertanto l'unico aumento, rispetto al precedente quadriennio, ha riguardato il tetto massimo del rimborso pasti, passato da 70 a 75.000 lire, e il valore di riferimento al rimborso chilometrico per chi usi l'auto propria, che essendo collegato alle tabelle ACI si adegua automaticamente (oggi 724 lire al chilometro).

Per avere un quadro assolutamente chiaro ci si può comunque riferire a quanto l'Istituto ha dovuto esporre a bilancio nel 1999 per spese di viaggio, vitto e alloggio rimborsate agli amministratori, compresi presidente e i due vice presidenti, che ammonta a 503.543.782 lire nell'anno.

Considerato che nel 1999 le presenze registrate in seguito a convocazioni istituzionali sono state 804 nell'anno a cui vanno aggiunte anche quelle del presidente e del vice presidente vicario in totale si superano le 1100 presenze. Ne deriva un costo medio a titolo di rimborso spese di 458.000 lire per ogni presenza. Il contratto di locazione dell'appartamento, utilizzato attualmente dal presidente, è regolarmente intestato all'ente che per motivi di praticità ha deciso, dopo aver comparato gli oneri della locazione con quelli derivanti da una sistemazione in albergo, di metterlo a disposizione del proprio rappresentante legale *pro tempore*.

L'auto di servizio è a disposizione dell'INPGI (presidente, direttore generale, consiglieri e per ogni altra necessità) e i tre autisti si alternano per i necessari turni. Le altre auto di servizio sono una FIAT Punto, una FIAT Uno e una FIAT 600 usate rispettivamente dal direttore generale, dal vice presidente vicario e dal presidente per i normali spostamenti quotidiani. Per quanto concerne la riduzione dello stanziamento

annuo ridotto da 600 a 400 milioni, va precisato che lo stesso si riferisce alle erogazioni straordinarie che l'Istituto, sulla base delle domande pervenute, riconosce in favore di quei giornalisti che si trovano in situazioni di difficoltà. Si tratta di prestazioni facoltative che non vengono corrisposte nei confronti di coloro che già percepiscono un'indennità di disoccupazione e di cassa integrazione. La riduzione, pertanto, è stata determinata dal fatto che nel 1999 sono pervenute all'Istituto poche domande ed in fase di assestamento al bilancio e si decise di rivedere lo stanziamento.

Da ultimo, lo scrivente vorrebbe affrontare la questione sollevata, relativa a possibili conflitti di interesse a causa della presenza dei rappresentanti dei Ministeri vigilanti negli organi statuari degli enti di previdenza «privatizzati».

La presenza di detti rappresentanti è pienamente conforme alla normativa vigente, come si evince dalla lettura degli articoli 1, comma 4, lettera a), e 3, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994 che, rispettivamente, confermano i criteri di composizione degli organi secondo la previgente disciplina pubblicistica ed espressamente impongono tale presenza nei collegi sindacali.

La perdurante vigenza dei principi concernenti la vigilanza amministrativa sugli enti di previdenza di diritto privato trova molteplici conferme nella legislazione di settore, che nel dichiarare la «natura pubblica» dell'attività svolta dagli stessi (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994) mantiene, come nel precedente ordinamento pubblicistico, il tradizionale ruolo di controllo generale in capo alla Corte dei conti (articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 509 del 1994). Con riferimento, poi, all'entità degli emolumenti dovuti ai rappresentanti delle amministrazioni vigilanti si rileva che la Corte dei conti ha riconosciuto agli enti privatizzati una maggiore libertà nel fissare gli emolumenti per i componenti degli organi di amministrazione, pur nel rispetto dei criteri correnti e dei canoni di proporzionalità correlati alle effettive mansioni.

I compensi dei componenti del collegio sindacale sono pertanto stabiliti con delibera del consiglio generale non soggetta ad approvazione ministeriale e rimane affidata alla piena autonomia degli enti medesimi, i cui amministratori rispondono nell'ambito dell'equilibrio gestionale complessivo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(9 ottobre 2000)

GERMANÀ. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Considerato: che la regione Sicilia gestisce propri istituti scolastici secondari; che frequentano tali istituti numerosi allievi portatori di *handicap*;

che questi allievi fruiscono della didattica di sostegno prestata da docenti specializzati regolarmente inseriti nelle graduatorie di sostegno della sovrintendenza scolastica regionale della regione Sicilia;

che questi docenti vengono annualmente nominati con stipula di contratto a tempo determinato;

che la sovrintendenza scolastica regionale della regione Sicilia non ha istituito cattedre di ruolo di sostegno nei suddetti istituti contrariamente a quello che accade negli istituti statali;

che per tale motivo alunni handicappati rimangono privi di insegnanti di sostegno specializzati perchè quest'ultimi preferiscono accettare incarichi presso le scuole statali per cui vengono utilizzati docenti privi di titolo di specializzazione;

ritenuto:

che si verifica una grave violazione dei diritti degli alunni handicappati frequentanti gli istituti regionali siciliani a cui non può essere garantita la continuità educativa e didattica da parte di docenti specializzati precludendo così un'adeguata integrazione scolastica così come previsto dagli articoli 13 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

che non si comprendono le ragioni per cui all'interno degli istituti regionali siciliani non vengano istituite cattedre di ruolo che consentirebbero le immissioni in ruolo dei docenti specializzati inseriti nelle graduatorie di sostegno;

che l'istituzione di cattedre di ruolo di sostegno garantirebbe più efficacemente il diritto allo studio degli allievi portatori di *handicap*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile ed opportuno intervenire presso la sovrintendenza scolastica regionale siciliana affinché venga rispettato il diritto allo studio degli allievi portatori di *handicap* attraverso l'istituzione delle cattedre di ruolo.

(4-17259)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – La regione Sicilia, con propria legge n. 34 del 5 settembre 1990, ha provveduto al riordino dei nove istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica già istituiti con una precedente legge regionale.

La regione stessa ha delegato, ai sensi dell'articolo 28 della medesima legge n. 34, il sovrintendente scolastico regionale sia per quanto riguarda la formulazione della graduatoria per il conferimento delle supplenze del personale docente e non docente, sia per quanto concerne lo stato giuridico del personale che insegna presso le suddette istituzioni scolastiche.

Pertanto, questo Ministero non può intervenire nel senso richiesto, in quanto l'ufficio scolastico regionale della Sicilia, pur essendo un ufficio periferico di questa amministrazione, nel caso in esame, gestisce tutta la materia su delega della regione Sicilia, nell'ambito della piena

potestà dell'ente stesso e della competenza dell'assessorato regionale della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(10 ottobre 2000)

GRUOSSO, MIGNONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* –
Premesso:

che gli insegnanti tecnico-pratici, titolari in istituti tecnici professionali, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed abilitati, sono stati tutti inquadrati nel ruolo di docenti diplomati;

che gli stessi sono venuti a conoscenza delle decisioni del Consiglio di Stato nn. 331/82, 323/90 e 547-552/92, con le quali è stato riconosciuto il diritto ai docenti di steno-dattilografia e ITP al più favorevole inquadramento nel ruolo dei docenti laureati;

che l'articolo 16 della legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, ha riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti, per il cui insegnamento era richiesto il diploma di laurea, anche a favore di alcuni docenti per il cui insegnamento era consentito il solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

che questa situazione presenta obiettivi elementi di diversità di trattamento per soggetti che hanno lo stesso titolo di studio,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per rispondere ad una esigenza, non più rinviabile, di perequazione tra soggetti che si trovano nella stessa condizione giuridica e professionale.

(4-18723)

(23 marzo 2000)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito alla mancata esecuzione di quanto indicato dalla VI sezione del Consiglio di Stato in ordine all'inquadramento dei docenti diplomati nel ruolo dei docenti laureati, e si comunica quanto segue.

A seguito di varie decisioni (nn. 547, 548, 549, 550, 551, 552/92) con le quali il Consiglio dei Stato, sezione VI, ha riconosciuto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 88 del 1976, il diritto dei docenti diplomati dell'istruzione secondaria di secondo grado all'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati, questo Ministero, con circolare ministeriale n. 84 prot. 3288/B/1/A del 26 marzo 1993, ha fornito indicazioni e precisazioni in ordine ai destinatari dell'esecuzione dei predetti giudicati.

In particolare con la medesima circolare n. 84 del 1993 è stato affermato il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati, *ex*

legge n. 88 del 1976, ma limitatamente a quelli compresi nelle suddette decisioni del Consiglio di Stato, previo l'accertamento dell'eventuale possesso dei requisiti indicati al punto 2 della stessa circolare. Detti inquadramenti sono stati regolarmente effettuati.

Circa le richieste di estensione del giudicato presentate dai docenti che non avevano proposto impugnativa, il punto 4 della circolare ministeriale n. 84 del 1993 ne ha rimandato l'accoglimento alla determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del decreto del presidente della Repubblica 1° agosto 1986, n. 13.

Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con decisione n. 17 del 16 maggio 1995 ha modificato il precedente avviso ed ha stabilito che gli insegnanti di stenografia o dattilografia e gli insegnanti tecnico pratici debbono sempre essere inquadrati come docenti diplomati e non come docenti laureati (tabella D annessa al decreto legislativo n. 13 del 1976).

Non vi è dubbio che dallo stato delle cose sopra descritto è scaturito un quadro estremamente incerto e contraddittorio, atteso che insegnanti di eguale posizione giuridica si sono trovati a fruire di situazioni giuridiche e di livelli retributivi diversi.

Va tra l'altro considerato che, a prescindere dalla decisione assunta nell'adunanza plenaria dal Consiglio di Stato, e per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica le leggi finanziarie degli ultimi anni hanno escluso la possibilità di estendere l'efficacia dei giudicati giurisdizionali a casi analoghi non oggetto di impugnativa.

Nonostante ogni migliore determinazione questa amministrazione non ha alcun potere di intervento in quanto la questione non può che essere definita in via legislativa dalle competenti assemblee parlamentari.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(10 ottobre 2000)

LAURIA Baldassare. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Premesso:

che negli ultimi giorni si è nuovamente dovuto assistere a gravissimi episodi che hanno determinato il sequestro di due pescherecci mazzaresi che si trovavano a pescare in acque internazionali;

che questi ripetuti e incresciosi episodi che tendono a scoraggiare l'operato di onesti lavoratori divengono sempre meno tollerati dal momento in cui non si comprendono le motivazioni di un così aspro accanimento contro gli stessi, vista la cooperazione italo-tunisina al fine di creare società miste nel settore della pesca,

l'interrogante chiede di sapere quali serie iniziative il Governo intenda assumere affinché si giunga alla conclusione definitiva di tali gravi vicende.

(4-18058)

(8 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Il 7 novembre dello scorso anno, il motopeschereccio «Lidia I», appartenente al compartimento marittimo di Mazara del Vallo, è stato sequestrato da una motovedetta della guardia costiera tunisina. Al momento del sequestro, l'imbarcazione italiana si trovava all'interno del «Mammellone». Nella stessa zona di mare si trovavano circa 10 altri pescherecci italiani, intenti – secondo le unità tunisine – in attività di pesca. La nave italiana «Danaide», in attività di vigilanza pesca, nel tentativo di prevenire il sequestro, si era messa in contatto radio con la motovedetta tunisina per spiegare che il «Lidia I», così come gli altri pescherecci italiani, si era venuto a trovare all'interno del «Mammellone» a causa delle cattive condizioni meteorologiche e in attesa del loro miglioramento. Essi se ne sarebbero, tuttavia, allontanati sotto la scorta dell'unità italiana, che avrebbe poi provveduto ad accertare e a sanzionare eventuali violazioni della normativa italiana che vieta la pesca in quell'area. Nel corso delle comunicazioni con la motovedetta tunisina, la nave «Danaide» veniva informata però dal peschereccio «Cartagine» che la «Lidia I» era stata abbordata dai militari tunisini e posta sotto sequestro.

L'ambasciata d'Italia a Tunisi, non appena informata del sequestro, ha immediatamente effettuato diversi presso quei Ministeri degli esteri e dell'agricoltura, con l'obiettivo di ottenere il rilascio del motopeschereccio con la massima celerità e possibilmente senza l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa locale.

Le autorità tunisine, come già in precedenti circostanze, hanno fatto osservare che – già a partire dal mese di luglio – avevano più volte segnalato, per mezzo di note verbali presentate sia alla nostra ambasciata a Tunisi sia a questo Ministero, il sensibile aumento delle attività di pesca da parte di imbarcazioni italiane nella zona del «Mammellone».

Il sequestro del motopeschereccio «Lidia I» – rilasciato poi il 22 novembre senza pagamento di ammenda – si colloca nel contesto del lungo contenzioso tra i due paesi in merito alla pesca nella zona di mare del cosiddetto «Mammellone». L'Italia considera quello spazio marino alla stregua di acque internazionali (e perciò libere). Per favorire il ripopolamento ittico e per mantenere rapporti di buon vicinato e di cooperazione nel settore della pesca con i paesi vicini vi ha da tempo istituito il divieto di pesca, che si applica solo ai motopescherecci nazionali. Le attività di controllo sono affidate alla Marina militare. La Tunisia considera, invece, tale area come propria «zona riservata di pesca» e pretende di esercitarvi diritti sovrani di giurisdizione.

In occasione della riunione della III sessione della Commissione mista, che ebbe luogo a Roma nell'agosto del 1998, furono poste le basi per limitare la portata del contenzioso, suddividendo la materia da trattare in tre punti:

definizione di intese tecniche tra le due Marine militari, in maniera da prevenire incidenti in mare col rischio anche di vittime umane;

avvio di consultazioni a livello di giuristi ed esperti per pervenire alla definizione condivisa dello *status* giuridico della zona di mare in questione;

promozione della collaborazione tra armatori italiani e tunisini, con lo scopo di favorire la costituzione di società miste e assicurare per tale via lo sfruttamento congiunto delle risorse ittiche.

Quanto al primo punto, il 10 novembre 1998 i Capi di Stato maggiore della due Marine militari hanno firmato l'«Intesa tecnica riguardante misure pratiche destinate ad evitare gli incidenti in mare e a facilitare la collaborazione operativa»: ad essa nel mese di giugno del 1999 si è aggiunto l'Addendum con cui le due Marine hanno concordato un sistema di comunicazioni radio basato su frequenze riservate.

Al secondo aspetto è stata dedicata una prima riunione del gruppo misto italo-tunisino di giuristi ed esperti, che ha avuto luogo l'8 e 9 febbraio scorsi a Tunisi. L'approfondito scambio di vedute sulle rispettive posizioni ha consentito di delineare alcune ipotesi di soluzione del conflitto di interessi in materia.

Per quanto riguarda, infine, la collaborazione tra le imprese del settore, si devono registrare le positive modifiche introdotte nella legislazione tunisina durante lo scorso mese di luglio, in concomitanza con la visita a Tunisi del ministro Dini. Si tratta dall'accrescimento della quota di capitale che un investitore straniero può conferire nella costituzione di una società mista (portata dal 50 per cento al 66 per cento) e dell'aumento del contributo statale a fondo perduto per i nuovi progetti di pesca nella zona settentrionale del paese (passato dall'8 per cento al 25 per cento). Contemporaneamente, il limite massimo per i nuovi progetti di investimento nel settore della pesca è stata incrementato a 3 milioni di dinari tunisini, pari a 4,5 miliardi di lire.

Tali innovazioni hanno consentito la positiva conclusione del negoziato per la costituzione di 6 nuove società miste, che si aggiungono alle due già esistenti e che hanno iniziato già la loro attività. Sono in corso ora i negoziati per la costituzione di altre società miste, a conferma dell'importanza che tale prospettiva riveste ai fini del superamento dell'oramai antico contenzioso sullo sfruttamento delle risorse ittiche nell'area del «Mammellone». Si tratta di un percorso di «interessi condivisi» tra i due paesi in un'area storicamente fonte di attriti e di incomprensioni e di un processo di intesa e collaborazione fra gli

operatori delle due sponde del Canale di Sicilia, che si avvale del sostegno convinto e partecipe del Governo italiano e di quello tunisino.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(6 ottobre 2000)

MANFROI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che le recenti proteste delle famiglie e degli alunni della scuola superiore e le difficoltà e i problemi che stanno vivendo in questo momento i docenti della scuola elementare costringono ad evidenziare i problemi degli organici del personale della scuola;

che nel primo caso l'esiguo numero di allievi iscritti ad istituti o indirizzi di specializzazione non consente, sulla base delle tabelle ministeriali, di attivare le classi richieste con la conseguenza di non consentire la libera scelta di opzioni formative o di obbligare gli studenti a spostamenti non sempre agevoli;

che nel secondo caso le modalità di calcolo dell'organico funzionale della scuola elementare hanno nella provincia di Belluno, la conseguenza di un generalizzato impoverimento delle opportunità formative degli alunni;

che questo ordine di scuola, che si era già visto tagliare 9 posti nell'anno scolastico 1998-1999, subisce infatti l'ulteriore decurtazione di 13 posti;

che in alcune scuole questo significa non disporre neppure del personale per coprire il tempo scuola degli alunni e costringe ad assurde alchimie organizzative che niente hanno a che fare con una progettualità didattico-organizzativa volta a migliorare la qualità dei percorsi formativi;

che i parametri con i quali viene definita la dotazione organica della provincia devono tenere in maggiore considerazione la configurazione territoriale della nostra provincia il cui territorio costringe a mantenere anche i piccoli plessi in realtà disagiate per garantire opportunità formative a tutti gli alunni;

che difendere queste situazioni costringe a limitare fortemente le legittime richieste di altre scuole che vogliono potenziare l'offerta formativa o che vogliono semplicemente mantenere il livello di qualità del servizio finora erogato;

che la scuola elementare bellunese ha sempre risposto con professionalità ai cambiamenti introdotti dal Ministero della pubblica istruzione prima avviando la sperimentazione modulare, poi, fra le prime realtà in Italia, introducendo in maniera generalizzata l'insegnamento della lingua straniera, registrando in questo ottimi risultati e un positivo riscontro da parte delle famiglie;

che oggi però questi livelli di progettualità non possono essere mantenuti, così come non può essere accolta la richiesta di un potenziamento del tempo scuola che da più parti viene avanzata;

che risulta anche difficile e problematico l'intervento a favore degli alunni extracomunitari, la cui presenza è diffusa ormai su tutto il territorio, e degli alunni in difficoltà che necessitano di percorsi e di risorse professionali adeguate;

che la scuola per molte zone del Bellunese rappresenta l'unica offerta formativa e l'unica proposta culturale a cui i giovani possono accedere;

che limitare questa opportunità significa discriminare pesantemente i giovani della provincia di Belluno e non contrastare quel disagio che, purtroppo ancor oggi, in vario modo manifestano,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con urgenza per fermare la riduzione di organici della scuola bellunese prevista per l'anno scolastico 2000-2001, considerando che questa riduzione penalizza in particolare la scuola elementare non consentendole di garantire quella qualità di servizio che sempre più richiede la scuola di base e di rispondere in modo adeguato alle richieste di potenziamento del tempo scuola che le famiglie sempre più frequentemente avanzano.

(4-19294)

(23 maggio 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che le particolari situazioni ambientali della provincia di Belluno sono state tenute nella massima considerazione dal provveditore agli studi di Belluno.

Il medesimo, infatti, al fine di garantire il diritto allo studio, di assicurare il tempo scuola e di consentire lo sdoppiamento delle classi con presenza di alunni portatori di gravi *handicap*, essendo stato autorizzato da questo Ministero a derogare alle tabelle di riferimento per la determinazione provinciale dei posti sulla base di adeguate motivazioni, ha concesso un ulteriore contingente di 20 posti rispetto alla dotazione organica per la scuola elementare già prevista, per l'anno scolastico 2000-2001, pari alle effettive coperture delle esigenze e dei bisogni educativi della provincia.

Analoga decisione è stata assunta per gli organici delle scuole superiori funzionanti in località montane non facilmente raggiungibili.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(4 ottobre 2000)

NAPOLI Roberto, MUNDI, CORTELLONI, DENTAMARO, NAVA.
– *Ai Ministri per la funzione pubblica e della pubblica istruzione.* – Premesso che è in corso di predisposizione lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

rilevato altresì che il nuovo modello organizzativo, imperniato sull'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale, prevede la soppressione dei provveditorati agli studi;

considerato che nelle more della approvazione del predetto decreto è stata avviata una fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento: ciò sta provocando effetti dirompenti sull'ordinato e puntuale svolgimento dell'attività amministrativa, con particolari conseguenze sull'erogazione dei trattamenti pensionistici, sulle ricostruzioni di carriera, sul riconoscimento dei servizi, sullo svolgimento delle attività concernenti la formazione delle graduatorie dei vincitori dei concorsi, al punto che per sopperire ai ricordati ritardi circa la compilazione delle graduatorie di cui sopra il Governo si troverà nella necessità di aggiornare, mediante un decreto-legge, i termini fissati dalla normativa vigente;

considerato inoltre che con il decreto-legge di cui sopra potrebbe porsi mano alle necessarie modificazioni imposte dal ritardo nell'approvazione della riforma degli organi collegiali della scuola;

sottolineato che la predetta riforma appare essenziale al fine del bilanciamento fra i poteri dei suddetti organi e quelli che si attribuiscono alle rappresentanze sindacali unitarie e che il richiamato bilanciamento delle competenze fra organi collegiali e rappresentanze sindacali unitarie non può prescindere dall'approvazione del provvedimento di riforma, ancora oggetto di discussione in Parlamento,

si chiede di sapere se, al fine di scongiurare un incremento delle conflittualità e un nocimento all'ordinato svolgimento della didattica e della vita scolastica, non si ritenga opportuno che l'emanando decreto-legge preveda anche il rinvio delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, già fissate per il 13-16 dicembre 2000.

(4-20151)

(19 luglio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, in relazione alle richieste degli onorevoli interroganti al Governo di emanare un decreto-legge che rinvii nuovamente la data relativa alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie per il comparto scuola fissate, dal decreto-legge n. 5 del 1999, dal 13 al 16 dicembre 2000, anche con riferimento all'attuazione delle riforme previste dal regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, si rappresenta quanto segue.

Si rileva, in primo luogo, che il rinvio, sia pure disposto con una norma di rango primario, appare di dubbia legittimità, atteso che la fis-

sazione della data delle elezioni non afferisce alla competenza del Governo, ma è un atto di volontà rimesso alle parti negoziali.

A tale proposito risulta esemplare proprio la vicenda relativa al «primo» rinvio delle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie nel comparto scuola. In quel caso il Governo si limitò a recepire con decreto-legge un atto di autonomia privata collettiva (protocollo di intesa del 19 gennaio 1999) con il quale le parti revocavano la data di indizione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie contenuta nel contratto collettivo nazionale-quadro (fissandola dal 13 al 16 dicembre 2000).

L'intermediazione legislativa, e *sub specie* del Governo tramite decreto-legge, fu determinata dalla necessità di superare il disposto contenuto in un'altra legge (l'articolo 8, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 396 del 1997) che fissava un termine perentorio per l'indizione delle elezioni.

Un intervento legislativo nella suddetta materia, pertanto, interferendo con la libertà di organizzazione sindacale, si porrebbe in contrasto con l'articolo 39 della Costituzione, in quanto il Governo, unilateralmente, interverrebbe nell'ambito, a lui precluso, dell'organizzazione sindacale di strumenti di rappresentanza democratici, fra l'altro legittimamente operanti in tutti gli altri settori del pubblico impiego.

A tale proposito va segnalato che l'ARAN, preso atto del mancato accordo sul rinvio delle elezioni, ha avviato le procedure elettorali, mentre il Ministero della pubblica istruzione non ha preso posizione sulla richiesta di posticipazione avanzata dallo SNALS, limitandosi a richiedere l'avviso di questo Dipartimento.

Si rileva, inoltre, che detto rinvio appare inopportuno, perché attraverso l'ulteriore posticipazione delle elezioni il sistema viene privato di un metodo di garanzia della stima oggettiva del consenso di cui godono le organizzazioni sindacali che già opera per la restante galassia dell'impiego pubblico, con la conseguenza che verrebbero a crearsi oggettive condizioni di disparità fra gli impiegati pubblici, per cui solo i lavoratori della scuola continuerebbero ad essere privati di tale strumento di rappresentanza democratica.

Nel caso di specie, poi, il collegamento fra le ulteriori riforme del settore del pubblico impiego, recate dai decreti legislativi n. 396 del 1997 e nn. 80 e 387 del 1998 e il sistema delle relazioni sindacali non sembra attinente alla materia in discorso.

Il sistema di relazioni sindacali esige la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie a livello di istituto, atteso che, ad autonomia realizzata, il capo di istituto diviene il titolare delle relazioni sindacali decentrate e deve essere dotato di una controparte stabile e rappresentativa.

La soppressione dei provveditorati è una conseguenza diretta della realizzazione dell'autonomia scolastica, che impone una ridefinizione delle strutture di governo del sistema scolastico. Va rammentato che proprio la realizzazione dell'autonomia era stata posta a base giustifica-

tiva del rinvio delle elezioni da parte del decreto-legge n. 5 del 1999. Quindi proprio la soppressione dei provveditorati, essendo un effetto della riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione diretta all'attuazione dell'autonomia scolastica prevista dalla legge n. 59 del 1997, è il presupposto che rende necessaria, ed anzi improcrastinabile, la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nel comparto scuola, non a livello provinciale, ma a livello di istituto.

Circa il ritardo nella costituzione degli organi collegiali della scuola e alle sovrapposizioni di attribuzioni e interferenze di questi con le rappresentanze sindacali unitarie, occorre chiarire che le competenze dei due organismi sono nettamente distinte.

Infatti, mentre le rappresentanze sindacali unitarie esercitano le competenze di tipo negoziale nonché le altre prerogative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono titolari dei diritti di libertà previsti dalla legislazione premiale del titolo III dello Statuto dei lavoratori, gli organi collegiali sono preposti a garantire la «gestione sociale» dell'istituzione scolastica, attraverso la partecipazione delle varie componenti della società altrimenti escluse (famiglie, alunni). In altri termini, ed a prescindere dalla configurazione che assumerà concretamente la riforma, gli organi collegiali esercitano le proprie competenze per conto dell'istituzione scolastica, le rappresentanze sindacali unitarie per conto dei lavoratori della scuola: entrambi si interfacciano direttamente con i capi di istituto e non fra loro.

D'altra parte nel disegno di legge di riforma degli organi collegiali all'esame del Parlamento non si individuano competenze in grado di determinare interferenze o conflitti significativi e, comunque, di giustificare un rinvio delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.

Infine, una eventuale posticipazione della data delle elezioni si porrebbe in contraddizione con i caratteri della riforma del pubblico impiego ed il ruolo che il sistema della rappresentatività ricopre nell'ambito di tale riforma.

Il nuovo sistema di misurazione della rappresentatività sindacale di cui al decreto legislativo n. 396 del 1997 coniuga l'etica del consenso con quella delle responsabilità, necessaria in relazione alle funzioni di rilevanza generale direttamente o indirettamente attribuite dall'ordinamento al sindacato.

Esso consente l'affermazione di un rinnovato pluralismo sindacale a carattere concorrenziale sui luoghi di lavoro, mediante la verifica del consenso effettivo e del radicamento nelle strutture lavorative, espresso attraverso il principio democratico del voto anche al di fuori dell'ambito degli iscritti, che trovano invece rappresentazione nel criterio associativo. In particolare, la diffusione delle rappresentanze sindacali unitarie nel lavoro pubblico risponde alla duplice esigenza di costituire una sede di ricomposizione volontaria e responsabile del pluralismo sindacale e di introdurre criteri democratici e verificabili di rappresentatività a livello decentrato.

A conferma dell'effettività del nuovo modello va evidenziato che le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie per i comparti in cui si sono svolte hanno costituito un grande successo in termini di partecipazione, avendo preso parte alle votazioni oltre un milione di lavoratori pubblici pari al 78,4 per cento degli aventi diritto. Solo per il comparto scuola le elezioni sono state rinviate con l'apposito decreto-legge e solo in relazione ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica, per cui, essendo stato per buona parte completato il percorso attuativo dell'autonomia scolastica, non sussistono più le ragioni per escludere il comparto scuola dal regime di misurazione della rappresentatività sindacale.

Per quanto rappresentato non sembra opportuno né sostenibile un ulteriore rinvio delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie fissate per il 13-16 dicembre 2000 attraverso un decreto-legge.

Il Ministro per la funzione pubblica

BASSANINI

(16 ottobre 2000)

NOVI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni.* – Premesso:

che per preparare e mandare in onda la trasmissione «Giochi senza frontiere» da Isola Capo Rizzuto la Rai ha fatto ricorso a ritmi di lavoro non contrattuali;

che i dipendenti Rai sono stati costretti a prestare la loro opera anche per 16 ore al giorno;

che la richiesta del pagamento degli straordinari è rimasta inevasa;

che l'azienda ha costretto i lavoratori a ritirare la lettera con la quale rivendicavano il pagamento delle spettanze maturate;

che dirigente dell'ufficio di produzione responsabile di queste prassi illegali è la signora Rosita Marchese, candidata dalla sinistra al vertice del centro Rai di Napoli,

si chiede di conoscere le ragioni che inducono la Rai a questi comportamenti che violano lo statuto dei lavoratori.

(4-16248)

(15 settembre 1999)

RISPOSTA. – In relazione al suindicato atto parlamentare si rappresenta l'esito degli accertamenti effettuati dalla competente direzione provinciale del lavoro di Napoli.

Nel corso del 1999, nell'ambito della produzione RAI del programma televisivo «Giochi senza frontiere», è stato commissionato al centro di produzione di Napoli l'allestimento dell'impianto scenografico relativo alla realizzazione della puntata tenutasi a Isola Capo Rizzuto.

Sulla questione la società in esame ha ritenuto opportuno precisare che i tempi concessi per la realizzazione dell'intero impianto sono stati estremamente ristretti, e ciò in relazione al notevole ritardo con cui è stata affidata.

Tale circostanza ha determinato, in particolare nel periodo dal 20 luglio 1999 al 7 agosto 1999, l'esecuzione, da parte di 9 lavoratori, di un numero di ore di attività eccedenti il normale orario di lavoro, che, in taluni casi, ha raggiunto anche picchi elevati. Per tale comportamento, il servizio ispettivo della succitata direzione provinciale ha steso un verbale per illecito amministrativo, del 28 marzo 2000, a carico del centro di produzione RAI di Napoli, per le violazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del regio decreto-legge n. 695 del 1925, modificato dalla legge n. 409 del 1998, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario».

Si precisa che le ore di straordinario sono state retribuite, anche se con ritardo, nel mese di novembre 1999. Tale ritardo, secondo quanto puntualizzato dall'azienda, si è verificato per la complessità delle operazioni di verifica, svolte sulle registrazioni dei fogli giornalieri di presenza relativi alla produzione in questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(9 ottobre 2000)

PASQUINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che da diversi anni l'Opera pia dei poveri vergognosi ed aziende riunite, con sede a Bologna, ha sottoscritto una convenzione con il Ministero della difesa per utilizzare dodici obiettori di coscienza ogni anno in attività di servizio civile a beneficio di persone anziane ospiti delle strutture dell'ente;

che le attività nelle quali sono impiegati gli obiettori, in base alla normativa vigente in materia di servizio civile sostitutivo al servizio militare di leva, consistono prevalentemente nelle case protette per anziani, in servizi di ausilio durante i pasti, gli spostamenti e l'animazione, nella lettura di libri e nell'accompagnamento al di fuori delle strutture, mentre negli appartamenti per anziani autosufficienti consistono in accompagnamento per le visite mediche e per effettuare spese;

che il Ministro della difesa da più di sette mesi non provvede più in maniera regolare e tempestiva all'avvicendamento dei dodici obiettori che la convenzione garantisce all'ente, con la conseguenza che alla data del 21 febbraio 2000 vi erano solo tre obiettori in servizio presso l'Opera pia, uno dei quali terminerà il servizio il 9 marzo prossimo, il secondo il 14 maggio prossimo ed il terzo in data 22 novembre 2000;

che nella fase di trasferimento delle competenze dal Ministero della difesa alla Presidenza del Consiglio non sono esattamente configurabili le responsabilità del servizio e sono venuti meno i punti di riferimento per enti e associazioni convenzionate;

che a causa dell'incomprensibile ed immotivato ritardo nell'assegnazione degli obiettori la qualità della vita degli anziani ospiti delle strutture dell'ente subirà un grave deterioramento, non essendo possibile assicurar in altro modo i servizi garantiti dall'impiego degli obiettori di coscienza,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda provvedere con urgenza a reintegrare gli obiettori mancanti per consentire all'Opera pia dei poveri vergognosi ed aziende riunite di svolgere nel migliore dei modi la propria attività di assistenza alle persone anziane ed inoltre a procedere ad una organizzazione del servizio capace di interloquire con enti ed associazioni convenzionate.

(4-18279)

(23 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, le assegnazioni degli obiettori di coscienza al servizio civile vengono effettuate, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, nell'ambito del settore di impiego indicato nella domanda di ammissione al servizio civile, presso la regione di residenza ovvero quella prescelta, tenendo altresì conto delle richieste degli enti convenzionati.

Si precisa inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2000 l'Ufficio nazionale per il servizio civile di questa Presidenza del Consiglio ha assunto tutte le competenze relative alla gestione del servizio civile e provvede all'impiego di obiettori presso gli enti interessati, compatibilmente ai criteri ed alle modalità di assegnazione individuati dal citato articolo 9 della legge n. 230 del 1998.

In particolare, la convenzione stipulata dall'Opera pia dei poveri vergognosi ed aziende riunite, con sede a Bologna, per l'impiego degli obiettori di coscienza, a seguito dell'ampliamento intervenuto nel marzo 2000, prevede 14 posti, 12 dei quali con la fornitura di vitto ed alloggio e 2 senza fornitura di detti servizi.

A fronte di detta disponibilità di posti, risultano in carico a tale struttura 12 obiettori, rispettivamente assegnati uno in data 21 gennaio 2000, 3 in data 27 marzo, 7 in data 18 maggio e uno con l'ultima precettazione in data 28 settembre 2000.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

MICHELI

(16 ottobre 2000)

PREIONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Si chiede di sapere quale risposta venne data alla seguente lettera:

«PROVINCIA DI NOVARA

4 agosto 1998

n. 28238

Oggetto: Legge 11 gennaio 1996, n. 23. – Quesito relativo al trasferimento alla provincia di Novara del convitto annesso all'istituto statale professionale agrario "Cavallini" di Lesa.

Al Ministero della pubblica istruzione

Direzione generale per l'istruzione professionale

Via M. Carcani, n. 61

00153 – ROMA

Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1541, fu istituita in Trino Vercellese, a decorrere dal 1° ottobre 1951, una scuola avente finalità ed ordinamento speciali, con la denominazione di istituto professionale per l'agricoltura;

che con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1972, n. 1270, fu istituito presso il suddetto istituto scolastico, con effetto dal 1° ottobre 1972, un convitto per gli alunni della scuola;

che nel frattempo era stata costituita una «sezione coordinata di Solcio di Lesa» dell'istituto professionale statale per l'agricoltura di Trino Vercellese;

che, nel corso della seduta del 3 marzo 1960, il consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Trino deliberò di richiedere al superiore Ministero l'autorizzazione a far funzionare un convitto presso la sezione coordinata di Solcio di Lesa a partire dall'anno scolastico 1960-61;

che con nota in data 9 giugno 1960, n. 3819, il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione tecnica - divisione VI - trasmise al presidente del Consiglio di amministrazione dell'istituto professionale per l'agricoltura di Trino la suddetta deliberazione munita del visto di approvazione;

che con nota in data 20 giugno 1987, protocollo n. 1867, il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione professionale - divisione I - comunicava di aver disposto, a decorrere dall'anno scolastico 1987-1988, l'istituzione di un istituto professionale per l'agricoltura in Solcio di Lesa con aggregazione della scuola di Crodo, in luogo della succitata scuola coordinata con l'analogo istituto di Trino Vercellese;

visto che l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, prevede che siano le province a provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare, tra l'altro, a sede di convitti e di istituzioni educative statali;

visto l'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 23 del 1996 che prevede che gli immobili suddetti siano trasferiti in uso gratuito, ovvero in caso di accordo fra le parti, in proprietà alle province, che si assumo-

no gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè gli oneri di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti, previa sottoscrizione di apposita convenzione;

visto che gli oneri di parte corrente relativi al convitto annesso all'istituto statale professionale agrario «Cavallini» di Lesa non sono indicati negli elenchi allegati al decreto 26 febbraio 1998, per cui si può ragionevolmente dedurre che il convitto in parola non rientri tra i convitti statali e, pertanto, debba rimanere di competenza del comune di Lesa;

stante quanto sopra esposto si chiede pertanto se il convitto annesso alla scuola di floricoltura «Cavallini» di Lesa debba essere trasferito alla provincia di Novara, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, oppure, non trattandosi di convitto statale, il medesimo debba rimanere di competenza del comune di Lesa.

L'Assessore all'edilizia

(Prof.ssa Anna Cardano)».

(4-13558)

(13 gennaio 1999)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si precisa che il quesito della provincia di Novara, al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, è stato di recente riproposto a questo Ministero che, in data 10 aprile 2000, ha chiarito al sindaco di Lesa ed alla provincia di Novara che il convitto funzionante a Solcio di Lesa ed annesso all'istituto professionale agrario di Solcio di Lesa deve essere trasferito alla provincia.

Ciò in quanto l'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, stabilisce che saranno le province a provvedere alla «realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore... nonché dei convitti e delle istituzioni educative statali».

Conseguentemente anche le strutture dei convitti, come quelle degli istituti secondari superiori, rientrano sotto il profilo gestionale nella competenza non più dei comuni, ma della provincia.

Quanto al decreto del 26 febbraio 1998 emanato dal Ministero delle finanze e relativo alla determinazione della media delle spese di parte corrente, sostenute dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche proprietarie degli immobili che passano nelle attribuzioni delle province, si fa presente che il convitto di Solcio di Lesa non compare negli elenchi allegati al decreto stesso in quanto proprietario dell'immobile è il comune (a seguito di lascito testamentario del 3 marzo 1944).

Quanto alle modalità di trasferimento, esse sono quelle previste dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 23 del 1996 che recita: «gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede di istituzione scolastica... sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo tra

le parti, in proprietà alle province, che assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria».

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(10 ottobre 2000)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che da notizie di stampa si apprende che l'Assointerim, una delle associazioni che rappresenta le aziende di lavoro a tempo, sta mettendo a punto un marchio di qualità, individuabile attraverso un logo, per evitare pericoli di inquinamento del mercato;

che tale decisione deriverebbe dall'aver constatato che molto frequentemente si effettuano delle vere e proprie truffe a danno di disoccupati da parte di pseudo-società o pseudo-cooperative che speculano su chi è in cerca di lavoro addirittura facendo versare dei soldi al momento della presentazione del *curriculum*,

si chiede di sapere:

quali truffe, quante ed in quali regioni si siano verificate a danno di disoccupati;

se corrisponda al vero che addirittura siano stati richiesti e versati dei soldi da parte dei disoccupati al momento della presentazione del *curriculum* alle finte agenzie;

come si intenda rendere pubblici i riferimenti di queste finte agenzie, come si intenda perseguire queste truffe e come si preveda di tutelare i disoccupati ed i lavoratori garantendo i loro diritti;

come si intenda vigilare per evitare il perpetuarsi di questi atti illeciti e per garantire trasparenza e una corretta concorrenza nel mercato;

se non si ritenga che sia proprio lo spirito della legge sul lavoro interinale, cioè il considerare il lavoro al pari di una qualsiasi merce da immettere sul mercato per essere «affittata», a favorire il verificarsi di tali truffe particolarmente odiose e non tollerabili.

(4-08889)

(10 dicembre 1997)

RISPOSTA. – In relazione al suindicato atto parlamentare si rappresenta che la normativa concernente la regolamentazione del rapporto interinale, in vigore dal 24 giugno 1997, può essere considerata tra le più importanti iniziative in materia di politiche dell'occupazione, avendo introdotto nell'ordinamento italiano un istituto ampiamente diffuso in altri paesi che concorre a favorire le possibilità occupazionali.

Il fenomeno del lavoro temporaneo è costantemente monitorato da questo Ministero attraverso attività di ispezione, controllo e raccolta pe-

riodica di dati ed elementi utili, in vista di una più corretta applicazione della normativa.

Questa amministrazione ha impartito, in materia, apposite direttive finalizzate ad individuare eventuali società che operino senza la richiesta autorizzazione ministeriale, nonché a riscontrare se quelle munite di regolare autorizzazione operino nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

Dagli accertamenti effettuati dai servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro, le imprese fornitrici irregolari risultano presenti in misura maggiore nel Centro-Nord dell'Italia ed in modo particolare in Piemonte, Lombardia e Veneto. Ciò perchè il lavoro interinale viene utilizzato prevalentemente proprio nelle regioni centro-settentrionali.

Le violazioni più significative della normativa hanno interessato il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997, che prevede l'obbligo da parte delle imprese fornitrici della trasmissione di una copia del contratto di fornitura alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, entro dieci giorni dalla stipulazione.

Infine, si fa presente che presso questo Ministero è stato costituito l'Albo delle società di fornitura di lavoro temporaneo, al fine di prevenire qualsiasi irregolarità, e a tale scopo è stata massima la divulgazione dei soggetti autorizzati. Infatti, è stato predisposto anche un apposito elenco sul sito Internet di questa amministrazione (www.MinLavoro.it, pagina lavoro ed occupazione) che viene puntualmente aggiornato quando vi sono nuove autorizzazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(9 ottobre 2000)

RUSSO SPENA, CÒ. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che la signora Rossana Bonomini, dipendente della ditta Sevel (Gruppo Fiat) di Piazzano (Chieti), è stata licenziata in tronco dopo che sui giornali locali è stata pubblicata una sua denuncia contro le condizioni di lavoro cui era costretta dall'azienda;

che la motivazione ufficiale adottata dall'azienda per giustificare il licenziamento è quello del superamento dei limiti di giorni riconosciuti per legge ai lavoratori per malattia;

che la stessa operaia aveva cercato di allungare i giorni di malattia avanzando la richiesta di aspettativa, richiesta alla quale non è mai giunta risposta;

che la signora Bonomini è entrata in fabbrica nel settembre 1995 con un'invalidità al 50 per cento, invalidità che si è aggravata fino al 70 per cento a seguito delle mansioni affidatele; addetta alla catena di montaggio delle serrature, un compito che prevede l'uso di entrambe le

mani, che lei doveva necessariamente svolgere con una sola essendo affetta da emiparesi spastica alla parte sinistra;

che a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, inequivocabilmente causate dal tipo di mansioni cui era designata e nonostante il richiamo dei sanitari a non sottoporsi ad ulteriori sforzi, la signora Bonomini veniva in seguito destinata alla pulizia dei capannoni e poi ancora alla catena di montaggio;

che nel frattempo l'operaia è rimasta vittima di altri infortuni occorsi in fabbrica;

che, nonostante questa lunga serie di incidenti, la ditta non le ha mai concesso un solo giorno di infortunio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano verificare la dinamica dei fatti che hanno portato al licenziamento della signora Bonomini;

se le mansioni svolte dalla stessa siano compatibili con il suo grado di invalidità;

contestualmente se non si ritenga di indagare sull'elevato numero di incidenti sul lavoro e sulle numerose richieste di invalidità che si verificano alla Sevel.

(4-18038)

(3 febbraio 2000)

RISPOSTA. – In relazione al quesito posto nel suindicato atto parlamentare si rappresenta, per la parte di competenza, l'esito degli accertamenti effettuati dalla competente direzione provinciale del lavoro di Chieti.

La signora Rosanna Bonomini è stata assunta il 18 settembre 1995, come operaia addetta alle attività semplici – I livello. Nel corso della preventiva visita medica, avvenuta il 15 giugno 1995, era stato riscontrato un grado di invalidità del 50 per cento, già riconosciuto alla suddetta signora. In seguito, con una ulteriore visita, il medico della fabbrica, nel giudicarla idonea, ne consigliava l'impiego in lavori da svolgere prevalentemente da seduta ed in luoghi la cui rumorosità non superasse gli 80 dbA.

Dalle testimonianze dei suoi colleghi è emerso che la signora Bonomini è stata occupata quasi esclusivamente nel I reparto UTE, come addetta all'assemblaggio delle serrature, e, successivamente, solo per un breve periodo, nell'ufficio per l'inserimento dati. Nel I reparto UTE i suoi compiti sono stati quelli di assemblare alcuni pezzi delle serrature (prelevandoli da un cassone posto al suo fianco e riponendo il pezzo finito in un altro cassone posto dall'altro lato). Inoltre, per tale operazione era messo a disposizione un piccolo attrezzo, tramite il quale la citata operazione di assemblaggio poteva essere compiuta anche con una sola mano. Ciò è stato riscontrato dal servizio ispezione del lavoro.

In data 5 marzo 1998 la signora Bonomini ha chiesto ed ottenuto un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi dell'articolo 79 del con-

tratto collettivo nazionale, a far data dal 9 marzo 1998 e fino al 9 giugno 1998, per sottoporsi ad interventi chirurgici.

Alla data del 13 gennaio 2000 la signora in argomento è rimasta assente dal lavoro per malattia complessivamente per 417 giorni; per tale motivo è stata licenziata, ossia per il superamento del periodo di comporto. Inoltre, il periodo di assenza per infortunio, dal 1° ottobre 1998 al 31 ottobre 1998, non riconosciuto dall'INAIL, non è stato, conseguentemente, conteggiato dalla ditta.

Da ultimo, si fa presente che la signora Bonomini ha proposto ricorso, ex articolo 414 del codice di procedura civile, alla magistratura del lavoro del tribunale di Lanciano (Chieti).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(9 ottobre 2000)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che è stato da poco firmato l'accordo per gli indennizzi agli ex lavoratori forzati durante il nazismo;

che la firma sull'accordo prevede il risarcimento ai circa 1,5 milioni di sopravvissuti degli «schiavi» di Hitler di 10 miliardi di marchi, di cui cinque stanziati dal governo federale e cinque dalle industrie tedesche. Le vittime riceveranno indennizzi compresi fra i 5.000 e i 15.000 marchi. Alle trattative hanno partecipato, oltre alla Germania e gli Stati Uniti, altri cinque Stati dell'Europa centro-orientale, più rappresentanti dei sopravvissuti;

che la Germania e gli Usa hanno firmato un'intesa che garantisce le industrie tedesche contro il pericolo di nuove cause collettive per altri indennizzi in America,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda farsi portatore di una istanza in sede europea per il riconoscimento di un indennizzo per tutte le vittime del comunismo in Europa in questo secolo.

(4-20147)

(19 luglio 2000)

RISPOSTA. – L'Accordo intervenuto nel luglio 2000 tra Germania, Stati Uniti d'America, cinque paesi dell'Europa orientale ed Israele è complementare ad una iniziativa nata dalla volontà del Governo, presieduto dal cancelliere Schroeder, nel quadro delle numerose iniziative già assunte da precedenti Governi tedeschi nel secondo dopoguerra. Mediante l'istituzione di un Fondo si è ritenuto di compensare in qualche misura le ingiustizie e le sofferenze subire dai cosiddetti lavoratori-schiavi o forzati durante l'era nazista e la seconda guerra mondiale ad opera di

imprese tedesche. Il 14 luglio scorso il Parlamento tedesco ha quindi approvato la legge che dà vita ad una Fondazione incaricata di gestire il programma di compensazioni.

Si tratta pertanto di una iniziativa autonoma di quel paese, avviata all'interno del proprio ordinamento ed avente riguardo alle vicende del suo passato storico, e non di una risposta ad istanze avanzate a livello internazionale.

La questione relativa agli indennizzi ai lavoratori coatti al tempo del nazismo non è stata quindi discussa in ambito europeo, né, in questa sede, sono previste iniziative per il riconoscimento di un indennizzo alle vittime del comunismo in Europa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(18 ottobre 2000)

VEGAS – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in data 28 aprile 2000, sulla Gazzetta Ufficiale n. 98, è stato pubblicato un decreto del Ministro delle finanze recante «Proroga delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali»;

che il predetto decreto stabilisce, in contrasto con la disciplina costituzionale, che aliquote delle accise sugli oli minerali indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 496 del 1999, stabilite pertanto con atto avente forza di legge, sono prorogate fino al 31 maggio 2000,

che il decreto prevede quindi uno sgravio fiscale;

considerato:

che la materia fiscale è oggetto di esplicita riserva di legge e che quindi la relativa normativa, comprese le agevolazioni e le variazioni delle aliquote, deve essere definita con norme aventi forza di legge;

che in tal modo si viene a modificare l'assetto delle entrate con atto unilaterale ed arbitrario di un Ministro, variando gli equilibri di bilancio così come definiti nelle leggi del bilancio e finanziaria;

che, inoltre, in contrasto con l'articolo 81, comma 4, della Costituzione si dispone di una diminuzione di entrate senza la contemporanea definizione legislativa della loro copertura,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo si sia contravvenuto alla normativa costituzionale in tema di atti aventi forza di legge e di copertura finanziaria delle decisioni di spesa;

se il Governo nella sua collegialità non ritenga più opportuno e costituzionalmente corretto ritirare il decreto in questione e provvedere a norma di Costituzione.

(4-19088)

(3 maggio 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde si lamenta la illegittimità costituzionale del decreto del Ministro delle finanze recante «Proroga delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali» del 21 aprile 2000, in quanto il predetto decreto violerebbe la riserva di legge in materia fiscale e disporrebbe una diminuzione di entrate senza la contemporanea definizione legislativa della loro copertura.

Come è noto, con decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 aprile (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000) è stata prorogata fino al 31 maggio 2000 la riduzione delle accise gravanti su taluni oli minerali prevista dal precedente decreto del 17 marzo 2000.

Tale decreto è stato emesso a fronte del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, il quale (articolo 1, comma 1), al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, ha disposto la riduzione delle accise gravanti su taluni oli minerali per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 dicembre 1999 (termine poi prorogato al 3 gennaio 2000).

Lo stesso articolo, al secondo comma, ha previsto la possibilità di variare, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote di accisa in aumento e diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio ed in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, il quarto comma della medesima disposizione ha individuato la copertura finanziaria, per le conseguenti minori entrate, in una quota parte del maggior gettito derivante dai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Atteso il suindicato quadro normativo e di conseguenza agli aumenti dei prezzi internazionali del petrolio greggio, le aliquote di accisa oggetto del citato provvedimento legislativo, in attuazione del menzionato comma 2 dell'articolo 1, sono state ulteriormente ridotte con successivi decreti, contenenti l'indicazione del relativo periodo di vigenza, adottati, come prescritto dalla norma, dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Successivamente, con il decreto ministeriale del 27 settembre 2000, le predette riduzioni delle aliquote di accisa sono state prorogate fino al 31 dicembre 2000.

Da ultimo, nel disegno di legge finanziaria per il 2001 (atto Camera n. 7328), le aliquote di accisa degli oli minerali all'autotrazione, previste nel decreto ministeriale del 30 settembre 2000, vengono confermate fino al 30 giugno 2001.

Ciò posto, in merito alle violazioni dei dettami contenuti nella Costituzione repubblicana, è opportuno rilevare che la limitazione della potestà impositiva contenuta nell'articolo 23 della Costituzione, secondo il quale «nessuna prestazione personale e patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», ha, come concordemente ritenuto, natura di riserva di legge relativa e non esclude che parte della disciplina del tributo sia contenuta in atti non aventi forza o valore di legge. Ne deriva che per il rispetto della riserva di legge di che trattasi è sufficiente che la legge determini alcuni elementi base del tributo ed indichi taluni criteri per la determinazione degli altri elementi.

Nel caso in esame, il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 (convertito con modificazioni dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496) ha indicato i presupposti per l'esercizio della potestà di imposizione (l'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio e la conseguente maggiore incidenza dell'imposta sul valore aggiunto) e l'atto normativo per l'esercizio di detta potestà – il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato – che garantisce, vista la specificità delle competenze delle amministrazioni coinvolte, la coerenza del provvedimento con gli obiettivi generali di finanza pubblica.

Per quanto concerne, infine, la presunta mancata indicazione della copertura finanziaria, prescritta dall'articolo 81, comma 4, della Costituzione per «ogni legge che importi nuove e maggiori spese», occorre ricordare che la copertura finanziaria per le minori entrate conseguenti alle riduzioni delle aliquote di accisa è individuata dalla predetta legge n. 496 del 1999 (articolo 1, comma 4) in una quota parte del maggior gettito ottenuto dai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto. Per effetto delle variazioni dei prezzi al consumo dei prodotti, derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, infatti, si modifica la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto con conseguente incidenza sull'ammontare del gettito della medesima imposta.

Pertanto, le riduzioni delle aliquote di accisa introdotte con i provvedimenti sopra menzionati sono state accordate nella misura consentita dal maggiore gettito IVA conseguente agli aumenti dei prezzi registrati.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(23 ottobre 2000)
